



Città di Bacoli

(Prov. di Napoli)

**SETTORE VII VISIBILITA'
SERVIZIO CIMITERO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
PER I SERVIZI FUNEBRI E
DEL CIMITERO**

Approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 8.10.2010 con Delibera n. 43

Sottoposto all'esame preventivo della Consulta delle attività funebri e cimiteriali della Regione Campania, L.R. 12/2001, nella seduta del 29.02.2012.

Integrato nella seduta di Consiglio Comunale del 04.10.2013 con Delibera n.44

Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265
D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285
Circolare Esplicativa Ministero della Salute nr.24 del 24.06.93
Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12 s.m.i.
Legge Regione Campania 9 ottobre 2006, n.20

INDICE

Articolo 1.....	9
Competenze	9
Articolo 2.....	10
Responsabilità.....	10
Articolo 3.....	10
Facoltà di disporre della salma, del funerale e di epigrafi	10
Articolo 4.....	10
Atti a disposizione del pubblico.....	10
C A P O I.....	11
DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.	11
Articolo 5.....	11
Dichiarazione di morte.....	11
Articolo 6.....	11
Denuncia della causa di morte	11
Articolo 7.....	12
Accertamenti necroscopici.....	12
Articolo 8.....	13
Referto all'Autorità giudiziaria	13
Articolo 9.....	13
Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile	13
Articolo 10.....	14
Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	14
C A P O II.....	14
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO.....	14
Articolo 11.....	14
Termini	14
Articolo 12.....	15
Periodo di osservazione	15
Articolo 13.....	15
Deposito di osservazione e obitorio	15
Articolo 14.....	17
Autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc., sigillatura del feretro.....	17
Articolo 15.....	17
Riscontro diagnostico	17
Articolo 16.....	18
Rilascio cadaveri, ossa ecc.. a scopo di studio.....	18
Articolo 17.....	18
Prelievi per trapianti terapeutici.....	18
Articolo 18.....	19
Autopsia e trattamenti conservativi	19
C A P O III.....	20
FERETRI.....	20
Articolo 19.....	20
Feretro individuale - deposizione.....	20
Articolo 20.....	20
Sigillatura del feretro	20
Articolo 21.....	20
Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti.....	20
Articolo 22.....	22
Fornitura feretri.....	22
Articolo 23.....	22
Verifica feretri	22

Articolo 24.....	22
Piastrina di riconoscimento.....	22
C A P O IV.....	23
TRASPORTI FUNEBRI.....	23
Articolo 25.....	23
Definizione di trasporto funebre – Consistenza - Percorso.....	23
Articolo 26.....	23
Norme generali per i trasporti.....	23
Articolo 27.....	24
Trasporto della salma non in sede di funerale.....	24
Articolo 28.....	24
Riti religiosi.....	24
Articolo 29.....	24
Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	24
Articolo 30.....	26
Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri.....	26
Articolo 31.....	27
Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.....	27
Articolo 32.....	27
Trasporti funebri a pagamento.....	27
Articolo 33.....	27
Trasporti funebri a carico del Comune.....	27
Articolo 34.....	28
Disciplina di esecuzione dei trasporti funebri.....	28
Articolo 35.....	28
Esercizio del trasporto funebre.....	28
Articolo 36.....	28
Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.....	28
Articolo 37.....	30
Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate.....	30
Articolo 38.....	31
Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.....	31
Articolo 39.....	32
Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale.....	32
Articolo 40.....	33
Carri funebri adibiti al trasporto.....	33
Articolo 41.....	33
Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio.....	33
Articolo 42.....	34
Incarico ad eseguire il servizio.....	34
Articolo 43.....	34
Orario dei trasporti.....	34
Articolo 44.....	34
Pubblicità delle Imprese.....	34
Articolo 45.....	35
Tariffe dei Servizi Funebri Standardizzati.....	35
Articolo 46.....	36
Esecuzione del Servizio di trasporto funebre in genere.....	36
Articolo 47.....	36
Personale Addetto al Servizio.....	36
Articolo 48.....	37
Responsabilità ed Assicurazioni.....	37
Articolo 49.....	37
Soggezione a leggi e Regolamenti.....	37
Articolo 50.....	37

Controlli Comunali sui Trasporti Funebri - Modifiche.....	37
Articolo 51.....	38
Cauzione Definitiva.....	38
Articolo 52.....	38
Divieto di Cessione – Sub ingresso.....	38
Articolo 53.....	38
Sospensione Temporanea e Revoca dell'Autorizzazione.....	38
Articolo 54.....	39
Vigilanza e Controlli.....	39
C A P O V.....	40
CIMITERO - SERVIZI – COSTRUZIONE.....	40
Articolo 55.....	40
Gestione - Disposizioni generali.....	40
Articolo 56.....	41
Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero.....	41
Articolo 57.....	41
Ammissione nel Cimitero.....	41
Articolo 58.....	42
Ammissione nei reparti non cattolici, nei reparti di comunità straniera e nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore.....	42
Articolo 59.....	42
Ammissione nel reparto per nati morti, resti anatomici,.....	42
feti e prodotti abortivi e del concepimento.....	42
Articolo 60.....	42
Divisione del Cimitero in aree e riquadri. Reparto per bambini di età inferiore ad anni 10.....	42
Articolo 61.....	43
Sepolture per inumazione.....	43
Articolo 62.....	43
Cippo.....	43
Articolo 63.....	44
Sepolture per tumulazione.....	44
Articolo 64.....	44
Vari tipi di sepolture private.....	44
Articolo 65.....	45
Deposito in loculi provvisori.....	45
Articolo 66.....	45
Sistemazione definitiva – Rimborsi.....	45
Articolo 67.....	46
Camera mortuaria.....	46
Articolo 68.....	46
Sala per autopsie e celle frigorifero.....	46
Articolo 69.....	47
Ossario Comune – Loculi singoli per resti mortali.....	47
Articolo 70.....	47
Soppressione del Cimitero.....	47
Articolo 71.....	47
Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria.....	47
Articolo 72.....	48
Zona di rispetto.....	48
Articolo 73.....	48
Planimetrie presso l'ufficio igiene pubblica e l'Ufficio presso il Cimitero.....	48
C A P O VI.....	49
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	49
Articolo 74.....	49
Resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione - Parti anatomiche.....	49
Articolo 75.....	49

Esumazione ordinaria	49
Articolo 76.....	50
Avvisi di scadenza ordinaria.....	50
Articolo 77.....	50
Esumazione straordinaria.....	50
Articolo 78.....	51
Estumulazione.....	51
Articolo 79.....	51
Operazioni vietate - Denuncia	51
Articolo 80.....	52
Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	52
Articolo 81.....	52
Raccolta delle ossa-Incenerimento materiali	52
Articolo 82.....	53
Salme aventi oggetti da recuperare	53
Articolo 83.....	53
Disponibilità dei materiali	53
C A P O V I I.....	54
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	54
Articolo 84.....	54
Modalità di concessione.....	54
Articolo 85.....	54
Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale.....	54
Articolo 86.....	54
Durata – Decadenza.....	54
Articolo 87.....	55
Sistemazione delle salme a seguito della decadenza.....	55
Articolo 88.....	55
Rinuncia di sepoltura – Rimborsi	55
Articolo 89.....	55
Modalità di concessione.....	55
Articolo 90.....	56
Durata della concessione - Rinnovo	56
Articolo 91.....	56
Progetto - Costruzione delle opere - Termini.....	56
Limiti d'impiego dell'area	56
Articolo 92.....	58
Sepoltura di famiglia per inumazione	58
Articolo 93.....	58
Doveri in ordine alla manutenzione.....	58
Articolo 94.....	59
Nulla osta alla tumulazione – Uso delle sepolture private	59
Articolo 95.....	59
Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	59
Articolo 96.....	60
Ricordi funebri.....	60
Articolo 97.....	60
Estumulazione – Vincolo.....	60
Articolo 98.....	61
Divieto di cessione del diritto d'uso	61
Articolo 99.....	61
Recupero a favore del Comune.....	61
Articolo 100.....	62
Decadenza - Revoca - Estinzione	62
Articolo 101.....	62

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca.....	62
Articolo 102.....	62
Divisione e rinuncia.....	62
Articolo 103.....	63
Disponibilità dei materiali.....	63
Articolo 104.....	63
Fascicoli per le sepolture di famiglia.....	63
Articolo 105.....	63
Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg.P.M. n.803/75 - Scadenza.....	63
C A P O V I I I.....	64
CREMAZIONE.....	64
Articolo 106.....	64
Autorizzazione alla cremazione.....	64
Articolo 107.....	65
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.....	65
Articolo 107 bis.....	66
Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri.....	66
Senso comunitario della morte.....	66
Articolo 108.....	66
Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri.....	66
Articolo 109.....	68
Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri.....	68
Articolo 110.....	68
Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie.....	68
Articolo 111.....	68
Modalità conservative delle urne.....	68
Articolo 112.....	69
Cinerario comune, giardino delle rimembranze.....	69
Articolo 113.....	70
Cremazione stranieri.....	70
C A P O I X.....	70
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO.....	70
Articolo 114.....	70
Orario e Custodia.....	70
Articolo 115.....	70
Divieto d'ingresso.....	70
Articolo 116.....	71
Riti religiosi.....	71
Articolo 117.....	71
Circolazione di veicoli.....	71
Articolo 118.....	71
Divieti speciali.....	71
Articolo 119.....	72
Epigrafi.....	72
Articolo 120.....	72
Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.....	72
Articolo 121.....	73
Ricordi, fotografie, deposizione fiori e arbusti.....	73
C A P O X.....	73
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO.....	73
Articolo 122.....	73
Responsabile del cimitero – Compiti.....	73

Articolo 123.....	74
Interratori.....	74
Articolo 124.....	75
Custode.....	75
Articolo 125.....	76
Giardinieri.....	76
Articolo 126.....	76
Necroforo.....	76
Articolo 127.....	76
Doveri specifici del personale salariato - Personale esterno.....	76
C A P O X I.....	77
IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	77
Articolo 128.....	77
Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del cimitero.....	77
Articolo 129.....	79
Limiti di attività - Personale delle imprese.....	79
Articolo 130.....	79
Permesso di costruzione.....	79
Articolo 131.....	79
Responsabilità - Deposito cauzionale.....	79
Articolo 132.....	80
Recinzione aree - Materiali di scavo.....	80
Articolo 133.....	80
Introduzione e deposito di materiale.....	80
Articolo 134.....	80
Orario di lavoro.....	80
Articolo 135.....	81
Sospensione dei lavori.....	81
Articolo 136.....	81
Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione.....	81
Articolo 137.....	81
Opere su sepolture individuali.....	81
Articolo 138.....	82
Vigilanza - Collaudo di conformità.....	82
Articolo 139.....	82
Ornamentazione sepolture.....	82
Articolo 140.....	82
Sospensione - Revoca.....	82
C A P O X I I.....	83
ATTIVITA' FUNEBRE - IMPRESE FUNEBRI.....	83
Articolo 141.....	83
Svolgimento dell'Attività.....	83
Articolo 142.....	83
Divieti.....	83
Articolo 143.....	84
Sospensione - Revoca.....	84
Articolo 144.....	84
Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche.....	84
in forma disgiunta dal trasporto funebre.....	84
C A P O X I I I.....	85
DISPOSIZIONI VARIE.....	85
Articolo 145.....	85

Decesso su navi.....	85
Articolo 146.....	85
Locandine per gli avvisi necrologici murali	85
Articolo 147.....	86
Modulistica.....	86
Articolo 148.....	86
Vetture per l'accompagnamento dei familiari al seguito del corteo funebre	86
Articolo 149.....	86
Sanzioni	86
Articolo 150.....	87
Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento.....	87
Articolo 151.....	87
Abrogazione precedente disposizioni	87
Articolo 152.....	87
Disposizioni transitorie circa le tariffe.....	87
Articolo 153.....	88
Cittadini vittime di incidenti sul lavoro e/o caduti in servizio.	88
A L L E G A T O "A".....	89
TARIFFE PER CONCESSIONE SUOLI CIMITERIALI	89
- COSTRUZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO-	89

LEGENDA

Gli articoli senza citazione di testi si riferiscono al presente Regolamento.

Reg.P.M. 285/90	= Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/9/90, n.285.
R.C.P.M.	= Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
Ord.S.C.	= Ordinamento dello Stato Civile, D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.
T.U.LL.SS.	= Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265.
T.U.L.P.S.	= Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
CIRC.M.S.24/93	= CIRCOLARE ESPLICATIVA 24/6/93, n.24 del Ministero della Salute.
L.R. 12/2001	= Legge Regione Campania 24 novembre 2001, n. 12.
Del. Reg. 1948/03	= Deliberazione Giunta Regione Campania n.1948 del 23 maggio 2003;
A.S.L.	= Azienda Sanitaria Locale.
D.S.	= Distretto Sanitario.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 comma 5 – 33 comma 3 – 37 – 41 comma 2 – 45 comma 2 – 55 comma 8 serv.cimit. – 89 tombe private – 105 e 136 costruzioni – 147 – 148 bis

Articolo 1 **Competenze**

1. Il presente regolamento è compilato in conformità della L.R. 12/2001, del disposto dall'art. 344 del T.U.LL.SS e del Reg. P.M. 285/1990, ed ha per oggetto il complesso delle norme relative alla polizia mortuaria, dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia del cimitero, e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata all'interno ed all'esterno del cimitero, nonché sulla loro vigilanza e ottemperanza.

2. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di competenza del Comune. Le attribuzioni relative, riferite alla vigilanza, manutenzione e ordine, spettano al Sindaco, che le esercita a mezzo dei dirigenti e/o funzionari comunali incaricati, ferme restando, ove previsto dalla legge o dal presente regolamento, le competenze del Consiglio Comunale e della Giunta, della Regione Campania, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro della Sanità, dei competenti organi ed uffici della Azienda Sanitaria Locale e dell'Autorità Giudiziaria.

3. Il Sindaco ricorrendone i presupposti, adotta specifiche ordinanze anche regolamentari.

4. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento del Cimitero sotto l'aspetto igienico sanitario. Analogo controllo è esercitato sui trasporti funebri. Qualora se ne ravvisi la necessità, propone al Sindaco i provvedimenti atti al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, che risultino violate o carenti.

5. Il servizio cimiteriale è incardinato nel Settore X dell'Ente ed allo stesso è assegnato un dipendente di categoria contrattuale non inferiore alla D con funzioni di responsabile, coadiuvato da altro personale per lo svolgimento delle attività previste, secondo la dotazione organica dell'Ente. Esercita la funzione di gestione operativa di custodia del cimitero, provvedendo agli adempimenti di natura tecnica e tecnico-manutentiva attraverso il Settore Lavori Pubblici dell'Ente, in quanto ad esso attengono i procedimenti aventi ad oggetto la generale programmazione ed esecuzione della costruzione, ampliamento e dotazione di impiantistica della struttura. Altresì, l'Ufficio di Staff Gare e Contratti dell'Ente è competente alla definizione degli atti contrattuali di natura concessoria da sottoporre alla sottoscrizione del dirigente del settore; il servizio, inoltre, provvede al ritiro delle ricevute dei versamenti concessori e delle altre contribuzioni dovute dall'utenza per l'espletamento del servizio che si qualifica a domanda individuale. Tali ricevute pervengono al Settore Economico-finanziario, Servizio Entrate, secondo la classificazione dei diritti incassati, smistandoli successivamente al Settore X per la registrazione dell'avvenuto pagamento.

a) Spettano, invece, all'Ufficio di Stato Civile tutte le competenze previste dalla legge e dai regolamenti in materia di autorizzazione alla inumazione, tumulazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni relative alla cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, come previsto dalla legislazione statale e regionale vigente, è competente inoltre al rilascio:

delle autorizzazioni al trasporto della salma per il cimitero locale anche prima del periodo di osservazione; delle autorizzazioni per il trasporto di salme fuori del territorio comunale o all'Estero. L'ufficio altresì è deputato alla cura dei rapporti con le autorità sanitarie.

b) L'Ufficio SUAP è competente per il rilascio delle autorizzazioni amministrative all'esercizio sul territorio comunale dell'attività di trasporto funebre secondo quanto previsto dal presente regolamento.

c) L'Ufficio del Cimitero provvede alla emissione: dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria e all'estumulazione straordinaria, ricorrendone i casi; darà esecuzione alle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio di Stato Civile, ai fini del trasporto di salme, di resti mortali e ceneri depositate nel cimitero locale e destinate a Cimiteri di altro Comune o Estero o provenienti dall'Estero.

Articolo 2

Responsabilità

1. Il Comune mentre ha cura affinché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alla persona e danni, furti alle cose ecc. non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette a locali ecc.

Articolo 3

Facoltà di disporre della salma, del funerale e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e del funerale ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, ai sensi del titolo V del C.C. e gli eredi istituiti. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi per esumazioni trasferimenti.

3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenza del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.52 del Reg.P.M. 285/90 e copia del presente Regolamento.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

a) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;

b) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

C A P O I

DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO.

Articolo 5

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio, di cui al successivo art.36; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di membra o resti umani. [modello predisposto, art.148]
4. Il decesso avvenuto in ospedale, clinica, casa di cura, casa di riposo sanitaria assistita pubblica o convenzionata pubblica, è comunicato all'ufficiale di stato civile, redigendo apposito modulo [modello predisposto, art.148] a cura del Direttore Sanitario delegato dalla rispettiva Amministrazione, nei termini di cui sopra.

Articolo 6

Denuncia della causa di morte

1. Il Medico Curante, avvisato del decesso del proprio paziente, dal dichiarante di cui al comma 2 dell'articolo precedente, deve non oltre le 24 ore dal decesso, comunicare all'ufficio di Stato Civile [modello predisposto, art.148], la malattia ritenuta causa di morte, accludendo l'apposita scheda ISTAT di cui all'art.1 comma 6 del Reg.P.M. 285/90, compilata nella parte di competenza.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno che sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica o che non sia reperibile il medico curante, il medico necroscopo nel provvedere ad effettuare gli accertamenti di cui all'art.7 e quindi oltre a compilare il certificato necroscopico compilerà anche la sola scheda ISTAT, di cui all'art.1 comma 6 del Reg.P.M. 285/90, di competenza del medico curante.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg.P.M. 285/90, compilando la scheda ISTAT di cui all'art.1 comma 6 del Reg.P.M. 285/90.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, o è portatore di radioattività, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185 ed il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, assicurandosi che siano state osservate le precauzioni igienico-sanitarie per il caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive riportate nell'allegato "C" del presente regolamento.

6. Presso l'Azienda Sanitaria Locale di competenza per territorio sarà tenuto il registro di cui al comma 8 dell'art.1 del Reg.P.M. 285/90

Articolo 7

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede alla visita di controllo su incarico dell'ufficio di stato civile di cui al comma 1 art.9, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, osservando quanto disposto dalla Legge 29/12/1993, n.578 e Decreto Ministero della Salute 22/8/1994, n.524.

2. In esito alla visita effettuata, il Medico Necroscopo, compila l'apposito certificato necroscopico dell'ufficio di stato civile, [modello predisposto, art.148], inviandolo con riservatezza allo stesso stato civile. Il certificato necroscopico resta allegato al Registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di Medico Necroscopo sono esercitate da uno o più medici nominati dalla A.S.L. competente per territorio, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della stessa A.S.L. Il Responsabile Sanitario, ai sensi della L.R. Campania 12/2001, ha facoltà di delegare tali funzioni e quelle previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

4. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Cimitero ed il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, concordano con la A.S.L. competente per territorio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la organizzazione dei Servizi di Necroscopia e di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e a quanto disposto dall'art.6 della L.R. Campania 12/2001, in particolare per i servizi di necroscopia deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990, delle leggi successive e del presente regolamento.

5. Le funzioni di Medico Necroscopo, per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche, Case di cura, R.S.A. ecc. sono svolte dal Direttore Sanitario o da suo medico delegato, il quale trasmetterà all'ufficiale di stato civile sia la scheda ISTAT che il certificato necroscopico, certificando così la causa di morte.

Articolo 8

Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa comunque non dovuta a causa naturale, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 285/90.
2. In tali casi, all'Autorità Giudiziaria spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, da inviare all'ufficio di stato civile, ai sensi degli artt. 76, 77 e 78 dell'Ord. S.C., così come specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 15/07/2004.
3. Parimenti l'Ufficiale di Stato Civile, che rileva dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico i casi su esposti, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 9

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficiale dello Stato Civile ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio e promuove gli accertamenti della causa di morte incaricando il medico necroscopico, tramite il dichiarante di cui al comma 2 dell'art.5, in attesa di ricevere la scheda ISTAT compilata dal Medico Curante.
2. Quindi in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e seppellimento, redigendo prima il permesso di seppellimento con l'autorizzazione al trasporto funebre e poi l'atto di morte. Nel permesso di seppellimento dovrà essere ben evidenziata con specifica annotazione se trattasi di morte per causa **VIOLENTA** o **PER MALATTIA INFETTIVA** o **PORTATORE DI RADIOATTIVITA'** e deve essere consegnato esclusivamente al necroforo di cui al successivo art.126.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio di stato civile applica quanto previsto dall'art.78 Ord. S.C., e dispone che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione del cimitero e che siano rilevati tramite la direzione del Cimitero, se possibile anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, in luogo diverso dal Cimitero, deve informarne immediatamente l'autorità giudiziaria tramite l'autorità di pubblica sicurezza la quale ne darà tempestiva comunicazione al Responsabile Sanitario dell'A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO.
2. Il Responsabile Sanitario dell'A.S.L. di competenza o medico delegato dall'autorità giudiziaria, provvederà per l'esame di quanto rinvenuto, incaricando il Medico competente e segnalando poi i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 11

Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopo o dal Medico Legale incaricato, anche su richiesta dei familiari o da impresa funebre autorizzata, ai sensi dell'art. 8 del DPR 285/90, nei soli casi:
 - a) di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopo, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma, nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
 - c) di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Articolo 12

Periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo-diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, prescrive le speciali misure cautelative, in comunque i casi gli addetti alla rimozione del cadavere devono osservare le precauzioni igienico-sanitarie specificate all'allegato "C" del presente regolamento.

Articolo 13

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Comune istituisce, tramite il Responsabile del Cimitero, un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; in tale caso il Medico Necroscopico effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art.8 presso i detti locali;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopo di cui al precedente art.7, o che quest'ultimo ne disponga il trasferimento.
2. Il trasporto funebre delle salme che si trovano nella situazione di cui alla lettera a) del comma precedente, è autorizzata dallo stesso medico necroscopo, su istanza di impresa funebre autorizzata.
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza.
4. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o dei portatori di radioattività.
5. L'ammissione è disposta dal medico necroscopo della A.S.L. competente per territorio o dall'Autorità Giudiziaria.

6. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.
7. Il Responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.
8. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dal successivo art.25 e seguenti.
9. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964,n.185.
10. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme in occasione delle onoranze funebri.
11. L'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune, tramite l'Ufficio Comunale S.U.A.P., ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di trasporto funebre, di cui all'art.36, dopo che la A.S.L., competente per territorio, accerti il possesso delle caratteristiche di cui al successivo comma 12.
12. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la camera mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (*Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private*) e devono assicurare, durante il periodo di osservazione, la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
13. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.
14. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.
15. Il comune individua, anche in strutture pubbliche, una sala da adibire allo svolgimento di riti funebri laici e/o di religione diversa da quelle di fede cattolica, che possono essere gestite in concessione da impresa privata autorizzata allo svolgimento dell'attività di trasporto funebre di cui al successivo art.36.

Articolo 14

Autorizzazione al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti ecc., sigillatura del feretro

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.8 comma 2, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte [modello predisposto, art.148]. L'Ufficiale di Stato Civile rilascerà tale autorizzazione al seppellimento direttamente al necroforo di cui al successivo art.126, il quale dopo aver ottemperato alle proprie incombenze, la consegnerà, unitamente al feretro, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e che siano soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. A margine dell'autorizzazione al seppellimento, l'Ufficio di Stato Civile emetterà l'autorizzazione al trasporto funebre per il locale Cimitero, assicurandosi che tale trasporto sia effettuato da impresa di trasporti funebri autorizzata, di cui all'art.36.
2. Pari autorizzazione, di cui al comma 1, è richiesta per il seppellimento dei nati morti [modello predisposto, art.148].
3. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.75 del nuovo Ord.S.C.
4. I prodotti abortivi, i feti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art.7 del Reg.P.M. 285/90, le membra o ossa umane, le parti di cadavere, sono seppelliti nel Cimitero previo permesso [modello predisposto, art.148] del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio o dal Direttore Sanitario della struttura sanitaria dove è avvenuta l'operazione di amputazione con le modalità indicate nel precitato articolo.
5. Il trasporto è disciplinato dall'art.25 e seguenti.

Articolo 15

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del Reg.P.M. 285/90 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37, 38 e 39 dello stesso Reg.P.M. 285/90
2. I risultati devono essere comunicati all'ufficiale di stato civile e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopo o settore deve darne immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 16

Rilascio cadaveri, ossa ecc.. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici o di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, tramite l'ufficio comunale di igiene e sanità, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del Reg.P.M. 285/90 In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art.41 Reg.P.M. 285/90 e una volta eseguiti gli studi, riconsegnare all'incaricato del trasporto le salme ricomposte o i pezzi anatomici o i prodotti fetali ecc., per destinarli al Cimitero
4. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio può autorizzare, con le modalità di cui all'art.43 del Reg.P.M. 285/90, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.
6. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17

Prelievi per trapianti terapeutici

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/6/1977, n.409 e D.M. 22/8/1994, n.582 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 18

Autopsia e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art.45 del Reg.P.M. 285/90
2. A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del Cimitero, a cui saranno allegati:
 - copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - Copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ.M.S.24/93). Nel caso che il luogo dove è avvenuto il decesso è diverso dal luogo di sepoltura, l'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata dal Comune di Bacoli osservando le norme di cui agli artt.25 e seguenti del presente Regolamento.
 - Copia del verbale di incasso salma e di sigillatura del feretro da redigersi a cura del Necroforo, di cui al successivo art.126, unitamente all'incaricato del Cimitero, gli stessi dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal R.C.P.M. [modello predisposto, art.148].
3. Qualora la Pubblica Autorità disponga l'effettuazione dell'autopsia nel Cimitero locale, di cadaveri deceduti in altri Comuni e sprovvisti di sala autoptica, le spese per l'uso della stessa saranno a carico del comune di residenza del deceduto, secondo la tariffa allegata al presente regolamento. Qualora l'autopsia o il riscontro diagnostico sia disposto dalla direzione di enti ospedalieri, universitari o di studio, tali spese saranno a carico dell'ente richiedente.
4. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.
5. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
6. Prima di iniziare il trattamento di cui al precedente comma 4, il Medico Curante ed il Medico Necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
7. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del Reg.P.M. 285/90

CAPO III

FERETRI

Articolo 19

Feretro individuale - deposizione

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretri aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopo, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito o avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.18 Reg.P.M. 285/90

Articolo 20

Sigillatura del feretro

1. La sigillatura del feretro è fatta dal necroforo, di cui al successivo art.126 ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo. In ogni caso è eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art.14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 21

Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare l'impermeabilità e la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
per inumazione comune: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del Reg.P.M. 285/90;

per tumulazione in loculo singolo, anche in tomba di famiglia o cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna a quella di legno, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;

c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorsi inferiori ai 100 Km:

1c) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, perché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva;

2c) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini dalla morte e non a seguito di esumazione o estumulazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.:

1d) se destinata alla inumazione, viene usata la cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, ed è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania, sia se è disposto all'interno della cassa di legno che all'esterno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2d) se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art.30 del Reg. P.M., inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art.77 Reg. P.M., oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario dell'A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale esterno con lamiera metallica.

3. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata prima dell'inumazione, dal personale interratori del Cimitero, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

4. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, e comunque non autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania.

5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 22

Fornitura feretri

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a), nei modi di cui al successivo articolo 33, per salme di persone:

a) il cui trasporto, nell'ambito del territorio Comunale, è disposto dall'Autorità Giudiziaria;

b) che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti.

In tal caso gli interessati si rivolgeranno al responsabile del Cimitero il quale incaricherà l'Ufficio Assistenza sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali e/o i vigili urbani, con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione. Il Responsabile del cimitero rilascerà all'impresa funebre convenzionata, di cui all'art.33 comma 3, l'ordine di esecuzione del trasporto funebre, della fornitura della cassa funebre e dell'incarico al disbrigo della documentazione necessaria per il trasporto e l'interro.

2. La fornitura dei feretri in occasione di funerale, nei casi diversi dal comma 1, tanto per i campi comuni quanto per sepolture di famiglia, è fatta da impresa funebre aventi le autorizzazioni previste dal successivo art.36 e art.141.

Articolo 23

Verifica feretri

1. Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo di cui al successivo art.126, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli del presente regolamento.

Articolo 24

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposta piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

C A P O I V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 25

Definizione di trasporto funebre – Consistenza - Percorso

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, utilizzando obbligatoriamente i carri funebri idonei ed il personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
2. Nel trasporto funebre è consentito l'accompagnamento del carro funebre in corteo a piedi, se richiesto, da eseguirsi a passo, dal luogo del decesso fino alla Chiesa o tempio, se nelle vicinanze, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento per altri 500 mt. ove avrà luogo lo scioglimento dello stesso corteo e quindi il proseguimento a velocità ordinaria senza corteo e con l'itinerario più breve al Cimitero.
3. Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di 500 mt., ove avrà luogo lo scioglimento del corteo, quindi il prosieguo verso il Cimitero con le modalità di cui al capo precedente.
4. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
5. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del Reg.P.M. 285/90, dal presente regolamento e dalle norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 12/2001.

Articolo 26

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art.30 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90) e del precedente articolo 21; inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, il trattamento igienico, di cui all'art.32 del Reg.P.M. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. La salma è da consegnare al necroforo di cui al successivo articolo 126 e dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento e del verbale di riconoscimento e consegna di cui al successivo articolo 29.

Articolo 27

Trasporto della salma non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o case del commiato, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto. Tale trasporto è autorizzato dal sindaco, tramite l'ufficio comunale di igiene e sanità, ad impresa autorizzata di cui al successivo art.36.

3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc..

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, tramite l'Ufficio Comunale di Stato Civile, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nella stessa maniera può essere autorizzato il trasporto dall'interno dell'abitazione o dall'obitorio, in casa del commiato o in luogo adatto per speciale onore. Tali autorizzazioni devono essere rilasciate esclusivamente ad impresa di trasporti funebri regolarmente autorizzata, di cui al successivo art.36, ed il trasporto dovrà essere effettuato con carro funebre.

Articolo 28

Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio Comunale di Stato Civile.

Articolo 29

Trasporto da o per altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, [modello predisposto, art.148] a seguito d'istanza degli interessati o di impresa di trasporto funebre delegata [modello predisposto, art.148], con allegati il nulla osta del Medico Sanitario competente [modello predisposto, art.148] e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile; tale documentazione resta unita all'atto d'autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata al necroforo, di cui all'art.126, il quale dopo aver controllata la dichiarazione d'idoneità sanitaria del carro funebre e che il feretro sia stato confezionato a norma di legge secondo la destinazione e che il

personale utilizzato nella movimentazione del feretro sia quello dichiarato nell'istanza, redigerà apposito verbale di riconoscimento e di consegna [modelli predisposti, art.148], da compilarsi in duplice copia attestando il compimento delle operazioni eseguite, di cui una copia da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione.

2. Se il trasporto sarà effettuato da altro incaricato diverso dal necroforo, il necroforo consegnerà all'incaricato anzidetto l'autorizzazione di cui al comma 1, parimenti se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, l'autorizzazione anzidetta deve stare in consegna al vettore.

3. L'impresa che effettuerà il trasporto funebre di cui al comma 1, se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre rilasciata dal Comune di Bacoli (art.36), dovrà dimostrare di possedere la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio, nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché il possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio, pertanto all'istanza di cui al comma 1, tendente ad ottenere l'autorizzazione al trasporto funebre, dovrà allegare copia di:

- α) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'espletamento dell'attività funebre e di trasporto funebre;
- β) Licenza art. 115 T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche in occasione di decesso di persona;

χ) Comunicazione di vicinato per la vendita di casse funebri;

δ) Idoneità sanitaria del carro funebre con cui si eseguirà il trasporto;

ε) Elenco nominativo dei necrofori che effettueranno il trasporto del feretro, minimo 4 unità, a norma della L.626, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAL e a libro paga;

φ) Attestazione di regolarità contributiva previdenziale e tributaria;

γ) Attestazione del pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

In questo caso le mansioni di necroforo con la compilazione del verbale di cui al comma 1, saranno svolte dall'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione per il trasporto funebre, tramite un proprio incaricato.

4. Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento [modello predisposto, art.148], nonché al Sindaco del Comune intermedio, quando in esso siano tributate onoranze [modello predisposto, art.148].

5. L'ufficio che provvede a rilasciare l'autorizzazione al trasporto di cui al precedente comma 1, esercita la vigilanza sulle imprese funebri e di trasporto funebre, ai fini di valutare la rispondenza della loro attività alle norme di legge e di quelle del presente regolamento, anche avvalendosi di potestà ispettiva, pertanto è tenuto periodicamente ad effettuare controlli, anche a campione, per verificare la veridicità dei documenti presentati a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti di cui al precedente comma 3.

6. I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a) trasporti diretti al Cimitero;

b) trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino.

- Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono.

- I trasporto di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune, a seguito d'istanza [modello predisposto, art.148] presentata all'ufficio comunale di igiene e sanità e, se non in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre di cui al successivo art. 36, deve dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche e di risorse umane atte a garantire la continuità e l'adeguatezza del servizio, pertanto dovrà allegare all'istanza:

a) Elenco nominativo dei necrofori che effettueranno il trasporto del feretro, minimo 4 unità, a norma della L.626, regolarmente iscritti all'INPS e all'INAL e a libro paga;

b) Documentazione attestante il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso che l'impresa non è in possesso dei suddetti requisiti non è autorizzata ad effettuare il trasporto funebre, quindi provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine, facendo subentrare per le esequie una ditta autorizzata dal Comune, la quale applicherà la tariffa di cui al punto d) del comma 2 dell'articolo 45, o la tariffa relativa al tipo di carro funebre richiesto.

7. Per le salme provenienti da altro Comune, il responsabile del Cimitero accerterà la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'articolo 21.

Articolo 30

Trasporto di resti mortali, di ossa umane e di ceneri

1. Il trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali assimilabili, di cui all'articolo 74, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco [modello predisposto, art.148]. Alla richiesta [modello predisposto, art.148] gli interessati dovranno allegare il nulla osta del responsabile del Cimitero di Bacoli e il nulla osta dell'Ente o del Comune che deve ricevere i resti.

2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'obbligo dell'impiego del feretro e della vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri dovranno essere raccolte nei contenitori di cui al successivo articolo 110.

Articolo 31

Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri.

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del Reg.P.M. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento P.M. precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.
2. Per i trasporti di resti mortali o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 32

Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese autorizzate dal Comune dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dall'art.37 del presente regolamento.
2. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i trasporti funebri a pagamento, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.
3. Il trasporto funebre deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 33

Trasporti funebri a carico del Comune

1. I trasporti funebri a carico del Comune sono:
 - per i deceduti, il cui trasporto è comunque disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - per i deceduti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita come disposta all'art. 22 comma 1 lettera b).

2. Sarà a carico del comune anche la cassa funebre da inumazione, di cui al precedente art.22, per effettuare il trasporto con la prestazione di personale anche per la composizione della salma.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, qualora non eseguiti in economia diretta, potranno essere affidati a terzi, aventi i necessari requisiti, mediante espletamento di gara pubblica ai sensi delle normative regolanti gli appalti per un periodo non superiore ai 10 anni.

Articolo 34

Disciplina di esecuzione dei trasporti funebri.

1. Compete al sindaco, su proposta del Responsabile del cimitero, disciplinare le modalità di esecuzione dell'attività inerenti il trasporto funebre, a termini dell'art.50, c. 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.22 del D.P.R. 285/90, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi,
- b) orari di arrivo nel cimitero,
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
- d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri,
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti,
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

Articolo 35

Esercizio del trasporto funebre

- 1. L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese funebri autorizzate dal Comune di Bacoli, con le modalità di cui al successivo articolo 36, le stesse sono tenute all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento.
- 2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasposto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;

Articolo 36

Caratteristiche dell'autorizzazione, durata e modalità.

1. Il Comune concede l'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporti funebri sul territorio comunale alle imprese che accettano le condizioni del presente regolamento. All'uopo le imprese interessate dovranno produrre apposita domanda [modello predisposto, art.148], sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del

sottoscrittore in corso di validità, da presentare all'ufficio protocollo del Comune di Bacoli, in carta da bollo ed indirizzata al Sindaco, con l'impegno di provvedere entro 30 giorni all'integrazione con i documenti che dimostrano il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al successivo articolo 37. L'impresa dovrà allegare copia del versamento fatto alla Tesoreria comunale, di una cauzione di Euro 2.000,00 (duemila/00) e dichiarare inoltre, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 38, comma 3 del d.p.r. n. 445/2000:

- a) il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile direttore dell'impresa incaricato alla gestione del servizio e del rappresentante abilitato ad agire nei confronti del Comune, oltre un recapito certo per le eventuali comunicazioni;
- b) di accettare integralmente le norme contenute nel presente regolamento e di non trovarsi nelle condizioni ostative del successivo articolo 38;
- c) di impegnarsi a rispettare il Codice deontologico allegato alla L.R. 12/2001, che sottoscrive ed allega all'istanza;
- d) di impegnarsi ad essere sempre reperibile, fornendo l'eventuale recapito, sia di giorno che di notte;
- e) di garantire il contemporaneo svolgimento di più funerali;
- f) di garantire per ogni servizio di trasporto funebre un numero di persone non inferiore a quattro, con mansioni di operatore funebre (già autista-necroforo);
- g) di garantire le tipologie di trasporto applicando i relativi prezzi dei servizi standardizzati previsti dal presente Regolamento al successivo articolo 45;
- h) di impegnarsi ad accettare eventuali modifiche nella modalità di svolgimento dei cortei funebri;
- i) di impegnarsi affinché il personale dipendente, nell'espletamento dei servizi, vestirà una divisa appropriata e sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento;
- j) di impegnarsi a fornire all'utenza informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, effettuando una pubblicità che escluda metodi ingannevoli ed indecorosi;
- k) di essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al successivo articolo 37;
- l) di essere assoggettamento, per i dipendenti, al C.C.N.L. delle imprese funebri e del trasporto.

2. L'autorizzazione è concessa dal Comune dopo che l'interessato ha consegnato tutta la documentazione che dimostra il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al successivo articolo 37 e previa verifica da parte del responsabile dell'ufficio preposto al rilascio. Ogni eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato ed in tal caso dovrà essere restituita la cauzione di cui al 1° comma.

3. Il responsabile del servizio comunale, nei casi di domande incomplete potrà richiederne per iscritto all'impresa funebre interessata la regolarizzazione entro il termine di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione non sarà rilasciata e la cauzione sarà restituita.

4. L'autorizzazione rilasciata dal Comune ad ogni singola impresa ha la durata annuale a decorrere dalla data del rilascio, e rinnovabile a presentazione di nuova istanza con allegata la documentazione attestante la persistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 37. L'autorizzazione si intende, comunque, cessata alla scadenza annuale senza formalità di alcuna disdetta.

5. Le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma precedente, riportate nel tariffario allegato al presente regolamento, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate e dovranno essere versate al momento della richiesta di autorizzazione, allegando alla stessa l'attestato dell'avvenuto pagamento.

Articolo 37

Requisiti ed obblighi delle imprese autorizzate

1. Al fine di assicurare il regolare e decoroso svolgimento dell'attività, utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di decoro e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 81/08 e s.m.i., e al fine di assicurare che tali attività siano espletate da ditta qualificata e con specifica attitudine professionale, ai sensi del comma 2 dell'art.9 della L.R. 12/2001, modificato dall'art.1 comma 75 della L.R. 2/2010, le imprese di cui all'articolo 35, che intendono ottenere l'autorizzazione a svolgere l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del comune, devono dimostrare di possedere le seguenti autorizzazioni e requisiti minimi:

- a) iscrizione della ditta al registro C.C.I.A.A. di Napoli, per attività specifica di trasporti funebri, nonché autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. e autorizzazione di vicinato per vendita di casse funebri e articoli funebri in sede fissa;
- b) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo nel territorio comunale di locali di accoglimento dei clienti con dotazione di servizi di telecomunicazione (telefono, fax ed eventuale altra strumentazione), presenza di servizi igienici, eventuali altri locali di servizio o strumentali all'attività;
- c) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di rimessa situata nel territorio Comunale di Bacoli, o in comune limitrofo o comunque non distante più di 15 Km, per il ricovero dei carri funebri, avente i requisiti di idoneità e l'autorizzazione di cui al successivo articolo 41, sufficiente ad ospitare oltre che i carri funebri ed i mezzi dell'impresa, di cui al comma e), anche eventuali carri funebri di passaggio che devono sostare nel territorio del Comune di Bacoli;
- d) un responsabile direttore dell'impresa ed altro personale, preposto alla trattazione degli affari, in misura non inferiore a 1 per ogni sede o filiale, nonché 4 unità di personale, impiegato nella prestazione del servizio, con mansioni di operatore funebre a cui affidare l'incarico di trasporto della salma, che abbiano tutti rapporto di lavoro subordinato e continuativo, conforme alle disposizioni sul collocamento, contributive, assicurative e concernenti le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, tutti in possesso dei requisiti formativi definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963, così come stabilito dall'art. 9 comma 2 della L.R. 12/2001, modificato dall'art. 2 comma 75 della L.R. 2/2010. E' equiparato al personale dipendente, il titolare dell'impresa individuale o il socio coadiuvante in forma prevalente e continuativa;
- e) disponibilità continuativa sulla base di titolo legittimo di mezzi, che l'impresa deve avere per assicurare il servizio di trasporto funebre e che dovranno essere almeno:
 - 1) N. 2 carri funebri, di proprietà, di colore e dimensioni idonei per le vari classi di trasporto, con prima data di immatricolazione minima di cinque anni; dichiarati idonei a termini

dell'articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e rispondenti ai requisiti prescritti dal codice della Strada;

2) n.1 carro funebre chiuso;

3) N. 1 auto speciali adibite al trasporto di fiori e coroni, rispondenti ai requisiti prescritti dal codice della Strada;

f) Polizze di assicurazione della responsabilità civile e idoneità sanitaria di ogni autoveicolo;

g) Regolarità contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

h) Regolarità del pagamento delle imposte e tasse, attestata dall'ufficio Agenzia delle Entrate competenti;

i) Comunicazione del rischio (D.lgs. 81/08);

j) Documento di valutazione del rischio (D.lgs. 81/08);

k) Nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

l) Documentazione circa sopralluoghi degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma precedente dovrà essere comprovato come segue:

- per quanto riguarda i punti a), g) e h) con certificazione in originale rilasciata dai vari Enti preposti;
- per quanto riguarda i punti b) e c) mediante copia dei contratti di fitto o degli atti di proprietà dei locali sede dell'agenzia e dell'autorimessa;
- per quanto riguarda il punto d) mediante copia autenticata dei documenti di cui all'art. 47 comma 3;
- per quanto riguarda i punti e) e f) mediante copia autentica dei libretti di circolazione degli automezzi, dell'attestazione di idoneità sanitaria rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio e delle polizze Assicurative R.C.A.;
- per quanto riguarda i punti i), j), k) e l) mediante copia autentica della documentazione richiesta e prevista dal D.Lgs. 81/08.

3. Sono fatti salvi i requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione Campania, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari contrastanti.

4. Quando verranno istituiti i registri regionali per la classificazione degli addetti alle attività funebri e cimiteriali con i vari profili professionali e per la individuazione delle imprese funebri e di trasporto funebre autorizzate, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001 s.m.i., l'ufficio Comunale di Stato Civile, provvederà ad assicurarsi che le imprese autorizzate all'esercizio del trasporto funebre applicano la norma che ne regola la istituzione.

Articolo 38

Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 36, le seguenti situazioni, se gravanti sia sul titolare o sul legale rappresentante e sia sul direttore dell'impresa e sia sul personale incaricato alla trattazione degli affari:

- α) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore ai due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- β) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16/03/1942, N. 267;
- χ) misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- δ) misure di sicurezza di cui all' art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- ε) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- φ) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513bis del codice penale;
- γ) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- η) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
- ι) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 39

Autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre per il Cimitero locale, di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, è rilasciata dall'ufficio di stato civile, in calce al permesso di seppellimento, direttamente al necroforo di cui al successivo art. 126, il quale lo consegnerà all'incaricato del trasporto funebre dipendente di impresa funebre autorizzata ai sensi dell'articolo 36 all'esercizio dei trasporti funebri, per essere poi consegnato al responsabile del cimitero;
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio di stato civile dovrà verificare, per ciascun trasporto, l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all'articolo 36 del presente regolamento, rilasciata da questo comune;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazioni idonei a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo;

Articolo 40

Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Gli autofunebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990, sono riconosciute idonee alla funzione dal Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO e devono essere:
 - a) internamente nella parte di appoggio del feretro, rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;
 - b) sempre in perfetto stato di funzionamento e decorosa manutenzione;
 - c) disinfettate periodicamente almeno una volta la settimana ed ogni qual volta si verifichi perdita di sostanze organiche.
4. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, almeno una volta all'anno, ne controlla lo stato di manutenzione, dichiarandone l'idoneità su apposito registro che deve essere conservato su ogni carro funebre e deve essere esibito, a richiesta agli incaricati della vigilanza.
5. Sia all'esterno che all'interno delle vetture non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano operazioni del servizio o danneggino la vettura.

Articolo 41

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

1. La rimessa delle vetture funebri, situata nel territorio Comunale, deve essere ubicata in località individuata dal Sindaco con apposito provvedimento di licenza per apertura ed esercizio di rimessa autoveicoli adibiti ad esclusivo esercizio del servizio trasporti funebri, rilasciata dal Comune nel rispetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e del vigente Piano Regolatore Generale.
2. Tali locali devono avere le caratteristiche minime richieste dall'art.37 comma 1 lettera c) ed essere provvisti delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfestazione dei carri stessi.
3. Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.
4. Le vetture funebri di passaggio con o senza salme, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta.

Articolo 42

Incarico ad eseguire il servizio

1. La scelta dell'impresa da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino oltre che le incombenze necessarie al trasporto funebre, anche alla fornitura del cofano funebre, all'allestimento delle camere ardenti, alla stampa di manifesti di lutto, alla fornitura di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.
2. Nel caso il cittadino non provvedesse a scegliere l'impresa, il Comune darà incarico per il servizio alle imprese autorizzate secondo un turno mensile. E' comunque facoltà dell'Ufficio Comunale di Stato Civile, in caso di mancato reperimento dell'Agenzia di turno, comunicare telefonicamente ordini di servizio da eseguirsi immediatamente.
3. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'articolo 45, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.
4. È assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, nosocomi, cliniche geriatriche, abitazione di morienti, ecc.. per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 43

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati durante l'orario di apertura del Cimitero, stabilito dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

Articolo 44

Pubblicità delle Imprese

1. Le imprese funebri autorizzate ad esercitare l'attività di trasporto funebre e impresa funebre, dal Comune di Bacoli possono esporre la pubblicità purché sia chiara e semplice, anche sugli autoveicoli e sui stampati a lutto. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

Articolo 45

Tariffe dei Servizi Funebri Standardizzati

1. Il servizio di trasporto funebre fornito dall'impresa autorizzata, di cui all'art.36, comprende: l'utilizzo di un autofunebre con autista e minimo quattro necrofori; la deposizione della salma dal luogo del decesso nella cassa funebre; il carico della cassa funebre con salma, già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto; il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione; lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'autofunebre nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.
2. Le imprese di trasporto funebre autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla Legge Regionale n. 12 del 24.11.2001, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre e applicando le seguenti tariffe:
 - a) funerale di tipo economico da inumazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale € 1.100,00 di cui solo per il trasporto € 350,00;
 - b) funerale di tipo economico da tumulazione, con auto funebre di tipo semplice, con cofano economico in pino o altro legno simile, con cassa di zinco interna alla cassa di legno, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro e prestazione di stagnino per la sigillatura cassa, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale euro 1.400,00 di cui solo per il trasporto € 350,00;
 - c) funerale di tipo medio da inumazione, con auto funebre di tipo medio, con cofano di tipo medio in legno di tipo noce o simile, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche, totale € 1.800,00 di cui solo per il trasporto € 550,00;
 - d) solo trasporto funebre per salme provenienti da fuori comune, con auto funebre di tipo economico, prestazione di personale necroforo per la movimentazione del feretro, diritti di Agenzia per il disbrigo pratiche inerenti, totale € 350,00;
 - e) servizi funebri con carro funebre e cassa funebre diversa dai punti precedenti, su richiesta dei familiari del defunto, saranno a libera trattazione, così come i trasporti di feti, prodotti abortivi, nonché nel caso di trasporto di pezzi anatomici.
3. Il listino prezzi di cui ai punti a), b), c), e d) del comma precedente, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.
4. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT. Le imprese provvederanno in breve tempo ad aggiornare i relativi listini prezzi, comunicando le variazioni al Comune.

Articolo 46

Esecuzione del Servizio di trasporto funebre in genere

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le autofunebri nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati.
2. Le imprese funebri autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati di pubblico servizio e del trasporto funebre e devono munirsi della documentazione prescritta dal presente regolamento per il trasporto funebre di salma.

Articolo 47

Personale Addetto al Servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise (una invernale ed una estiva) da sostituirsi periodicamente.
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi, regolamenti, decreti e si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse e qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro. Le imprese dovranno provvedere a produrre al Comune:
 - Copia autenticata del Libro Matricola, con i nominativi del personale adibito al servizio, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, necessario per effettuare il trasporto funebre e dichiarati nel documento di cui al punto d) dell'art.37; Impegnandosi di comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Articolo 48

Responsabilità ed Assicurazioni

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio.
2. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi. Copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

Articolo 49

Soggezione a leggi e Regolamenti

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalle norme Regionali, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Articolo 50

Controlli Comunali sui Trasporti Funebri - Modifiche

1. Sono funzioni amministrative del comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'A.S.L. competente per territorio, sia l'ordine e la vigilanza sull'attività di trasporto funebre che la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare tale attività.
2. Il Comune esercita il controllo e la vigilanza sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale, tramite gli uffici comunali di igiene e sanità, del servizio cimiteriale, dei vigili urbani e dell'ufficio di stato civile. Le violazioni comportano l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 149 del presente regolamento, da parte dell'ufficio interessato.
3. Dei provvedimenti di cui al comma precedente viene data la più ampia pubblicità a tutela dei cittadini.
4. Qualora l'impresa non fosse in possesso dei requisiti per l'attività di trasporto funebre, il Sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
5. L'Amministrazione comunale, anche su richiesta del Responsabile del servizio cimitero o su suggerimento delle imprese private autorizzate, provvederà a modificare il presente Regolamento onde apportarvi le correzioni necessarie per ovviare ad eventuali inconvenienti riscontrati durante la gestione dei vari servizi o per perfezionare i servizi stessi.

Articolo 51

Cauzione Definitiva

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempienze o di cattiva esecuzione dei servizi delle imprese autorizzate, queste ultime sono tenute a prestare una cauzione definitiva di euro 2.000,00, nei modi specificati all'art. 36 comma 1.

2. Le imprese autorizzate si obbligano a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto utilizzare in tutto o in parte, per penalità. La cauzione resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento dell'esercizio, certificato dal responsabile del servizio e sarà restituita, su richiesta, all'impresa interessata, non prima della prevista scadenza dell'autorizzazione o anticipata revoca.

Articolo 52

Divieto di Cessione – Sub ingresso

1. E' vietato alle imprese autorizzate all'esercizio di accettare o cedere lo svolgimento di uno o più servizi funebri da/di ditta non autorizzata all'esercizio, anche se temporaneo o parziale. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.

2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante, entro tre mesi, dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione a proprio nome procurando quanto previsto dall'art. 36 e 37 del presente Regolamento.

Articolo 53

Sospensione Temporanea e Revoca dell'Autorizzazione

1. Cause di sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, sono:

- Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- Mancanza di rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- Mancata effettuazione o svolgimento del servizio commissionato;
- Inosservanza delle disposizioni di cui all'art.42 comma 4;
- Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di Leggi inerenti l'attività funebre e di trasporto funebre.

2. La sospensione temporanea sarà applicata dall'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio e potrà essere disposta per un minimo tre mesi, se ripetuta per tre volte nell'arco di due anni determina la revoca definitiva dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione sarà revocata in ogni caso:

- a) per l'inosservanza del divieto di cessione anche temporanea dell'attività;
- b) per mancata integrazione della cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte;
- c) se viene meno in capo all'impresa, il possesso di uno o più requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui all'art. 37;
- d) se le condizioni ostative di cui all'art.38, sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, o al direttore dell'impresa, o all'incaricato preposto alla trattazione degli affari.

4. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del responsabile del Servizio, con lettera raccomandata A.R. alle imprese autorizzate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali controdeduzioni, decorso tale lasso di tempo, l'Ufficio Comunale di Stato Civile, provvederà de quo.

56. In caso di infrazioni ritenute lievi, il responsabile comunale del Servizio o i Vigili Urbani, irrogheranno le sanzioni previste dall'art.149 comma 2. In caso di recidiva le sanzioni dovranno essere raddoppiate. Anche in questa ipotesi dovrà essere inviata, a cura del responsabile comunale che applica la sanzione, raccomandata A.R. contenente assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali giustifiche o discolpe, trascorso il quale il responsabile, a suo insindacabile giudizio, applicherà la sanzione.

6. In tutti i casi la revoca dell'autorizzazione comporta la perdita del deposito cauzionale di euro 2.000,00.

Articolo 54

Vigilanza e Controlli

1. In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato dal Comune. I funzionari comunali, nell'ambito dei loro poteri, potranno verificare la corretta esecuzione dei Trasporti Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal DPR 285/90, dal presente Regolamento e dalle leggi emesse dalla Regione Campania.

C A P O V

CIMITERO - SERVIZI – COSTRUZIONE

Articolo 55

Gestione - Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costruito sul proprio territorio, denominato "CIMITERO COMUNALE";
2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui al presente regolamento e quelle previste dalla normativa attuale.
3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg.P.M. 285/90.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg.P.M. 285/90.
5. L'Ufficio Tecnico Comunale, di intesa con il Responsabile del Cimitero, redige apposito piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.9 della L.R. Campania 12/2001, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 285/90. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), oltre che a quanto previsto dallo stesso art.9 della L.R. Campania 12/2001 e dal punto 10 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24
6. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del Cimitero che da un Cimitero all'altro o verso altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al Cimitero, su incarico del responsabile del servizio e dovrà essere registrata giornalmente negli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti di autorizzazione relativi, ottemperando a quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 del Reg.P.M. 285/90. Un'esemplare dei registri deve essere consegnato, nei primi otto giorni di ciascun anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
7. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.
8. I servizi di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie, la pulizia dei resti mortali con fornitura del relativo cassetto di metallo per la raccolta, la movimentazione di feretri e di resti mortali all'interno del cimitero e da un cimitero all'altro, l'apertura e sigillatura dei loculi, l'apertura e chiusura della sala autopsia, possono essere affidati in

concessione a ditta privata, in possesso dei requisiti necessari. La scelta della ditta cui affidare i servizi di che trattasi avverrà mediante esperimento di gara pubblica ai sensi della vigente Legislazione in materia di appalti e l'affidamento potrà avere una durata massima di anni 10.

9. I servizi di gestione e manutenzione del cimitero, quali custodia, manutenzione del verde, pulizia, mantenimento dei registri ecc., diversi da quelli del precedente comma 8, attualmente sono svolti in forma diretta e potranno essere svolti, interamente o parzialmente in concessione a ditta privata. La Giunta Comunale, in caso di necessità, su proposta del responsabile del servizio, con apposita delibera potrà stabilire la forma di gestione diversa da quella attuale, dettandone le condizioni.

Articolo 56

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

1. A) Nell'interno del Cimitero sono costituiti reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti al culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune ecc. - sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 14.

B) Fuori del Cimitero può essere autorizzata dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, la costruzione di Cappelle private e gentilizie, di colombari destinati ad accogliere i resti mortali confezionati come previsto dall'art.36 del Reg.P.M. 285/90, secondo le prescrizioni e le modalità previste dagli artt. 101 e 104 del Reg.P.M. 285/90 - Inoltre, fuori del Cimitero può essere concessa la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze; in Chiese, Istituti, Monumenti, con autorizzazione della Regione Campania e con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 23/5/2003, in funzione dell'art.114 del D.Leg.vo 31.03.1998, n.112.

2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e della A.S.L. competente per territorio in tema di polizia Mortuaria.

Articolo 57

Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute:

nel territorio del Comune;

che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, in qualunque luogo sia avvenuta la morte;

nate nel Comune, in qualunque luogo sia avvenuta la morte;

nei paesi limitrofi al Comune, ovunque, al momento della morte, avevano la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza a dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone destinate a sepolture o tumulazioni private, sia individuale che di famiglia, situate nel Cimitero locale, essendo concessionarie o aventi diritto.

3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone indicate nei commi precedenti.

Articolo 58

Ammissione nei reparti non cattolici, nei reparti di comunità straniere e nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore

1. Nei reparti non cattolici, se c'è né la capienza, sono ricevute le salme di cui all'art. 57 professanti culti acattolici, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3. La stessa regola viene seguita per l'ammissione di salme nei reparti di comunità straniere.

2. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, se c'è né la capienza, sono ricevute, le salme dei sacerdoti e delle suore decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute ne avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzioni di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

Articolo 59

Ammissione nel reparto per nati morti, resti anatomici, feti e prodotti abortivi e del concepimento

1. In apposito reparto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, di cui al comma 3 dell'art.14.

2. I seppellimenti di cui al comma precedente dovranno essere registrati negli appositi registri di cui al comma 6 dell'art.55.

Articolo 60

Divisione del Cimitero in aree e riquadri. Reparto per bambini di età inferiore ad anni 10

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema di inumazione e tumulazione.

2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni di cui al successivo art. 61 comma 1 lettera Ab).

3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.

5. Una volta complete tutte le aree di un Cimitero si passerà alla sepoltura nelle aree disponibili dell'altro Cimitero.

6. Il Sindaco, può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme non seguendo l'ordine di cui ai precedenti comma 3 e 4.

Articolo 61

Sepulture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di anni dieci dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 mt. ed a 2 mt. di profondità dal piano di campagna ed avere le seguenti misure:

Aa) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo mt.2,20; larghezza mt.0,80;

Ab) per minori di anni 10 lunghezza al fondo mt.1,50; larghezza mt.0,50.

In tutti i casi la copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

B) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di sei anni e sei mesi; di esse si dice nell'articolo 92 che segue.

2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine della scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazioni del Sindaco di cui agli artt. 77 e 78 seguenti.

3. In ciascuna fossa o tumulo non può porsi che un solo feretro eccezione fatta per quanto previsto dal comma 2 dell'art.19.

Articolo 62

Cippo

1. Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, nella disponibilità del Responsabile del Cimitero, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.

2. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di morte.

3. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà secondo l'ordine stabilito dal precedente art.3, possono essere collocati sulla fossa, a spesa degli stessi interessati, lapidi formanti un cassonetto, purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.62, del 19 luglio 1978 e che abbiano le caratteristiche di cui al comma 4.

4. I modelli tipo di forme e dimensione non superiore a quelli previsti al precedente comma 3 vengono individuati dall'Ufficio Tecnico Comunale unitamente al Responsabile del Cimitero ed approvati con determina del Dirigente del Settore di competenza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. La fornitura della lapide cassonetto sarà effettuata dal Comune anche a mezzo di impresa privata da individuarsi a mezzo di appalto pubblico secondo le vigenti normative di legge, di durata non superiore ai tre anni. Nel caso di appalto l'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto delle condizioni di aggiudicazione – prezzo finale – poste per ciascun delle tipologie di modello di cassonetto approvato dall'Ente.

6. Al momento dell'esumazione, sia ordinaria che straordinaria, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, passano in proprietà del Comune e potranno essere riutilizzate per il miglioramento del cimitero e devono essere smaltiti o riciclati nel rispetto di quanto dettato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.

Articolo 63

Sepulture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepulture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari secondo le norme al successivo articolo 64.

2. Le sepulture per tumulazione sono solo private e quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art.84 e seguenti.

Articolo 64

Vari tipi di sepulture private

1. Le sepulture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 20, 45 e 99 anni dalla data della tumulazione, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.76 del Reg.P.M. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme;

b) nell'uso temporaneo, per la durata di 60 e 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;

c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. Tale costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento - cioè opera di architettura o scultura - o tomba piana.

2. Il piano regolatore cimiteriale determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg.P.M. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 65

Deposito in loculi provvisori

1. Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione del sepolcro dove erano sistemate.

2. La concessione di loculi, per deposito provvisorio, è della durata di mesi sei, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è autorizzata dal Responsabile del Cimitero, su richiesta degli interessati, ed è subordinata al versamento del canone semestrale stabilito in tariffa e del versamento, nei modi di legge, di una cauzione di pari importo del canone.

4. La salma deve essere deposta nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, con il consenso dei concessionari, secondo le norme su esposte e dell'articolo che segue.

Articolo 66

Sistemazione definitiva – Rimborsi

1. Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione di cui al precedente art.65 comma 3, viene rimborsata.

2. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, previa diffida, si provvede d'ufficio al trasferimento della salma in campo Comune e a pagare le spese di detto trasferimento deducendole dalla cauzione, procedendo ad effettuare una estumulazione straordinaria in presenza del responsabile della ASL competente per territorio.

Articolo 67

Camera mortuaria

1. Il Cimitero deve avere una camera mortuaria per la breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del Reg.P.M. 285/90
3. La camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, ed in mancanza dei locali specifici, a deposito di osservazione.

Articolo 68

Sala per autopsie e celle frigorifero

1. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art.65 del Reg.P.M. 285/90; deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici, quali Feci, urine e sangue unitamente con le acque di lavaggio, da smaltire confluendole nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria, ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, nonché di adeguato sistema di aerazione.
2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Settore competente il quale con apposita determina, su proposta del responsabile del Cimitero, emetterà, nel caso se ne prospetti la necessità, norme di utilizzo, con relativa richiesta di documenti che gli interessati dovranno produrre per lo stesso utilizzo.
3. Apposito locale, situato all'interno del Cimitero, adiacente alla sala autoptica ed all'obitorio è munito di sufficienti celle frigorifere per l'accoglimento delle salme e dei feretri, nello stesso locale è disposto un piccolo congelatore, atto a conservare reperti anatomici derivanti dalle autopsie, da conservare a scopi di giustizia e su richiesta dei medici incaricati.
4. L'apertura e la chiusura della sala autoptica con il relativo accoglimento delle salme, nonché l'utilizzo delle celle frigorifere è sempre disposta dal responsabile del Cimitero, ed è eseguita da ditta privata, incaricata secondo il disposto di cui al precedente art.55 comma 8.

Articolo 69

Ossario Comune – Loculi singoli per resti mortali

1. Nel cimitero è istituito su disposizione del responsabile dello stesso cimitero, uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico e può essere costruito sia fuori terra che sottoterra.
3. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.
4. Le ossa o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi per i quali non sia possibile stabilirne la provenienza, sono interrati in unica fossa, all'interno del Nuovo Cimitero, contraddistinta da apposite stele che ne indichi la consistenza.
5. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.
6. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni di resti mortali, le spoglie ed i resti mortali di cui al comma 3, saranno conservati come previsto dal comma 4.
7. Il Comune provvede alla costruzione di loculi individuali per la raccolta dei resti mortali, di varie capienze, da dare in concessione ai privati richiedenti, seguendo le stesse regole previste per la tumulazione individuale di cui al precedente articolo 84.

Articolo 70

Soppressione del Cimitero

1. Il Cimitero che risulta tutt'ora nelle condizioni prescritte dal T.U.LL.SS. e del Reg.P.M. 285/90 può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità, applicando quanto disposto dagli artt.96, 97, 98 e 99 del Reg. P.M.

Articolo 71

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria.

1. I progetti per la costruzione di nuovo Cimitero e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del Reg.P.M. 285/90
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del Reg.P.M. 285/90 nonché agli artt.58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazioni ordinarie.
3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche.

Articolo 72

Zona di rispetto

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 m., nel quale sono vietate la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
2. Per l'ampliamento del Cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a mt.50 applicando quando disposto dall'art. 28 della Legge 1/8/2002 n.166, che modifica l'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/34.

Articolo 73

Planimetrie presso l'ufficio igiene pubblica e l'Ufficio presso il Cimitero

1. L'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. competente per territorio e l'ufficio Cimitero, entrambi con propria iniziativa, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche della zona circostante del territorio e della relativa zona di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni e quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

C A P O V I

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 74

Resti mortali derivanti da esumazione o estumulazione - Parti anatomiche

1. Si definiscono, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 15/7/2003, n.254:
 - a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
 - b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione pari a 10 anni, o ordinaria tumulazione pari a 20 anni.
2. L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili, è rilasciata dal Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, o dal Direttore Sanitario della struttura sanitaria dove è avvenuta l'operazione di amputazione.
3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura e spese della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.
4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga cremata. La richiesta deve avvenire non oltre le 48 ore dall'amputazione e deve essere inoltrata al Comune, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero.
5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Comunale di Stato Civile.
6. Per la cremazione di resti mortali non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 D.P.R. 285/90.

Articolo 75

Esumazione ordinaria

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:
 - a) se in sepoltura comune, non prima della scadenza di dieci anni dalla data di inumazione, così come stabilito dal DPR 285/90, abbreviata ad anni cinque, giusto Decreto del Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione del 03 novembre 1997;
 - b) se in sepolture private, a sistema di inumazione, non prima della scadenza di sei anni e sei mesi dalla data di inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, su richiesta del familiare diretto del defunto, individuato come stabilito all'art.3.
2. Le esumazioni di cui al comma 1 lettera a) sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

3. Le salme che risultano indecomposte, sono rinterrate nella stessa sepoltura, su disposizione della direzione del cimitero o in caso di necessità possono essere trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo. La direzione del Cimitero stabilirà quando potranno essere riesumate.

4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del Cimitero.

5. L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, dei prodotti abortivi, di arti ecc., inumati nell'apposito reparto, vengono eseguite solo su richiesta degli aventi diritto o se ne ravvisa la necessità per reperire spazi, e comunque non prima dei tempi stabiliti dal comma 1.

Articolo 76

Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate [modello predisposto, art.148]; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate [modello predisposto, art.148].

2. Il mancato reperimento dei familiari o il loro disinteresse si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune. In tale caso l'avviso di esumazione dovrà essere affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 30 gg., dopodiché si procederà alla esumazione ed alla raccolta dei resti mortali pervenuti in apposito cassetto di zinco depositandoli nell'ossario comune o interrlandoli, secondo le disposizioni impartite dal responsabile del cimitero e con totale spesa a carico del comune.

Articolo 77

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco [modello predisposto, art.148], a richiesta dei familiari [modello predisposto, art.148], per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione.

2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme e delle disposizioni impartite dalla stessa autorità e/o dalla direzione del Cimitero.

3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, il quale dovrà constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico, a seconda della destinazione, applicando l'art.21. Apposito verbale sarà sottoscritto dall'incaricato del Cimitero, dal Responsabile sanitario e da un familiare del defunto [modello predisposto, art.148].

4. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.84 del Reg.P.M. 285/90, e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 78

Estumulazione

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze delle concessioni, seguendo quanto stabilito dal successivo articolo 97. In comunque i casi l'ordinarietà della estumulazione è stabilita in 20 anni dalla data della tumulazione.

2. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, vengono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

3. L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Comune, su richiesta degli aventi diritto [modello predisposto, art.148], dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il responsabile sanitario dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico. Apposito verbale sarà sottoscritto dall'incaricato del Cimitero, dal Responsabile sanitario e da un familiare del defunto [modello predisposto, art.148].

4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni straordinarie quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 79

Operazioni vietate - Denuncia

1. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il Responsabile del cimitero o chi ne viene a conoscenza è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria o al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni che si sospetti possa configurarsi il reato di "vilipendio di cadavere" previsto dall'art.410 del Codice Penale.

3. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nei tempi di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, denunciandolo, all'occorrenza, all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

4. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 80

Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazioni, tumulazione, esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie, comprese quelle delle sepolture private e quelle effettuate per revoca della concessione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna al cimitero, sono dovute tariffe la cui misura è stabilita nella tabella in allegato "A" al presente regolamento, pertanto tali operazioni sono eseguite solo se preventivamente è stato effettuato, da parte degli interessati, il pagamento della relativa tariffa in vigore;

2. Gli adeguamenti tariffari conseguenti la prima fissazione della misura dei diritti e delle tariffe di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del servizio cimiteriale.

3. I servizi di cui al comma 1, sono eseguiti gratuitamente per i defunti indigenti. La condizione d'indigenza del defunto andrà definita come disposta all'art. 22 comma 1 lettera b);

4. I servizi di cui al comma 1 richiesti dall'Autorità Giudiziaria, saranno a carico del Comune il quale applicherà la legge 23/12/1965, n.270 e successive modificazioni.

Articolo 81

Raccolta delle ossa-Incenerimento materiali

1. Le ossa derivanti dalle esumazioni ordinarie o da estumulazioni da loculi individuali per salme devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art.69, a meno che i familiari facciano richiesta, ai sensi del successivo art.95, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, avuti in concessione. In tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36 del Reg.P.M. 285/90

2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate nella stessa sepoltura, previa comunicazione alla Direzione del Cimitero.

3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e smaltiti nel rispetto di quanto dettato dal D.P.R. 15 luglio 2003, n.254
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 82

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, debbono darne avviso alla direzione del cimitero prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione su apposito registro; se non richiesti, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale privato, se invece destinati all'ossario generale, sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue.
3. Per il personale incaricato dell'esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio della Direzione del Cimitero.

Articolo 83

Disponibilità dei materiali

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate, smaltite in ossequio al disposto D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254,.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato per il miglioramento generale del cimitero.
3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al quarto grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Sono conservati a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE_

Articolo 84

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione per singola salma, di cui all'art.64, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta, purché dimostri di non essere già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune. L'assegnazione sarà seguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili e previo il pagamento del canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.
2. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla ricevuta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 85

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione individuale sono concesse già complete di opere a cura del Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, tramite apposita impresa di cui al successivo art.141 e previa autorizzazione del responsabile del Cimitero.
3. In difetto di quanto disposto dal comma precedente, il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 86

Durata – Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente articolo 64.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura risulti in stato di completo abbandono.

3. Il predetto provvedimento è adottato con determinazione, previa diffida al concessionario e agli aventi diritto se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, nell'albo posto all'ingresso del Cimitero, è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 87

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata in campo comune, previa perforazione del feretro metallico e per il periodo necessario; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 88

Rinuncia di sepoltura – Rimborsi

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione è ammessa solo quando la sepoltura non è occupata da salma.

2. La rinuncia dà luogo al rimborso di un terzo della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione.

B) SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Articolo 89

Modalità di concessione

1. La concessione di aree per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.64, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

2. Lo stesso nucleo familiare non può essere concessionario di più di una sepoltura di famiglia.

3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Dirigente di Settore.
4. Solo con la stipulazione del contratto la concessione si intende perfezionata. La stipula deve effettuarsi non oltre 12 mesi dall'assegnazione dell'area, previa decadenza dell'assegnazione.
5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo della concessione dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni, tale deposito è rimborsato con le modalità di cui al successivo articolo 138.
6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni, tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 90

Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
2. Il rinnovo non può essere concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 91

Progetto - Costruzione delle opere - Termini Limiti d'impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art.136), pena la decadenza (art.100) delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art. 89 comma 4.

A) La concessione per la costruzione di cappella, da destinare a sepolcro familiare, consiste in: Manufatto con parte interrata per loculi ed ossari disposti su cinque livelli compreso il piano terra e parte fuori terra con altezza massima di ml.5,00 dal piano di campagna alla linea di gronda, anche nell'ipotesi che la copertura venga innalzata con superficie curva o inclinata, con ambiente racchiuso da parete, idoneo alla sosta delle persone. Per quanto attiene il manufatto fuori terra, esso può occupare al massimo l'intera superficie della concessione di mq.16,00 (pari a ml. 4,00 x 4,00) in conformità dei confini. Le proiezioni di tutti gli sporti aggettati alle pareti di ambito, scale, cornici, cornicioni, fregi, ornici, gronde, spluvi ecc., devono essere contenute nell'ambito dell'area di concessione.

I progetti da presentare alla Commissione Beni Ambientali, devono essere corredati da:
tavole grafiche in scala 1:50 o 1:20 (pianta, prospetti, sezioni e prospettiva) con particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 o 1:10;
stralcio planimetrico della tavola di inquadramento generale con le indicazioni dell'area di concessione o da relazione descrittiva dettagliata dei tipi e della quantità dei materiali da adottare;
con particolare riferimento ai rivestimenti, infissi, cornici, attintatura, ecc. già indicati nei grafici allegati.

B) La concessione per la costruzione di tomba piana con monumento, da destinare a sepolcro familiare, consiste in:

Costruzione funeraria composta da una parte piana e da una parte architettonica soprastante la prima. La parte piana fuori terra, come per la tomba piana semplice, può coprire la superficie della concessione fino ad un massimo di ml.0,30 entro i confini della stessa e non deve superare in altezza la misura di ml.0,50 dal piano di campagna. Per la parte architettonica (monumento) la superficie non deve superare il limite di un quinto della superficie totale della concessione, e la distanza deve essere non inferiore a ml.0,50 dai confini della stessa; tali limiti di superficie e di distanza interessano parimenti le proiezioni in pianta di parti monumentali con elementi aggettati. Complessivamente l'altezza al terminale di parte piana più monumento, non deve superare ml.2,50 dal piano di campagna. Per la parte entro terra valgono le norme relative alle tombe piane semplici. Nel manufatto monumentale non possono essere ricavati spazi racchiusi da pareti, atti alla sosta delle persone.

C) La concessione per la costruzione di tomba piana, da destinare a sepolcro familiare, consiste in:
Costruzione funeraria la cui parte architettonica esterna può coprire la superficie della concessione fino ad un massimo di ml.0,30 dai confini della stessa e non deve superare in altezza la misura di ml.0,50 dal piano di campagna; con eccezione degli accessori ornamentali che comunque non devono superare l'altezza di ml.1,00 sempre dal piano di campagna. La distanza fuori e fra le tombe piane non deve mai essere inferiore a ml.0,60, dal limite della concessione. Entro terra è consentita la costruzione di loculi in numero di cinque livelli sovrapposti compreso il piano terra. Le pareti entro terra, di ambito portanti della cripta devono essere costruita in calcestruzzo armato di idoneo spessore. I loculi, di misura non inferiore a ml.2,10x0,80x0,70, devono avere la pendenza verso le pareti interne.

I progetti sia di tomba piana che di tomba con monumento dovranno essere approvati dalla Commissione Beni Ambientali e a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio.

2. La realizzazione delle opere approvate dovrà essere effettuata ed ultimata entro 24 mesi dal rilascio della concessione edilizia. Per motivi di comprovata necessità, può essere concessa, da parte del Sindaco, una proroga di 3 mesi, scaduti i quali, la concessione sarà revocata a termine del punto b) dell'art.99.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione da praticarsi nei modi di cui al punto b) del successivo art.99.

4. Il numero dei loculi che si possono costruire, fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.

5. La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg.P.M. 285/90, nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Salute n.24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero.
6. Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo articolo 122.

Articolo 92

Sepoltura di famiglia per inumazione

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.
3. Per la durata della concessione e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 89, 90 e 91.

Articolo 93

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione:
alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepolture e delle opere relative;
ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene;
a rimuovere eventuali abusi;
a sorvegliare affinché non vengano eseguite operazioni non autorizzate, anche da estranei.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse. In comunque i casi le spese anticipate dal Comune, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo articolo 100.
4. Il concessionario o suoi aventi diritto o suoi eredi, restano gli unici responsabili dell'utilizzo della concessione, anche in caso di abuso da parte di terzi e non potranno fare alcuna rivalsa nei confronti del comune.

Articolo 94

Nulla osta alla tumulazione – Uso delle sepolture private

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Responsabile del Cimitero, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato [modello predisposto, art.148].
2. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, per familiari si intendono parenti ed affini fino al 6° grado di parentela, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. E consentita, su richiesta dei concessionari, anche la tumulazione di salme di persone non parenti che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone non parenti ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza. Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone non parenti che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.
4. Se più sono i titolari sia per concessione o per successione, entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Responsabile del Cimitero.
5. Il titolare di sepoltura che trasferisce la propria residenza in altro Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
6. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo, dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.
7. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 95

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.94.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art.102), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art.97 successivo.
6. Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art.65.

Articolo 96

Ricordi funebri

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 97

Estumulazione – Vincolo

1. Nei loculi singoli e nelle sepolture di famiglia a sistema di tumulazione, le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla data della loro tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero, dal familiare diretto del defunto da estumulare. In caso di inadempienza da parte del familiare del defunto, sarà il concessionario o suo avente diritto ad effettuare la richiesta di estumulazione ordinaria per liberare il loculo da occupare. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette predisposte. [modello predisposto, art.148]
2. Il concessionario o suo avente diritto di loculi singoli o di sepolture di famiglia a sistema di tumulazione può richiedere, al Responsabile del Cimitero, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla data della tumulazione, che venga estumulata la salma di persona di cui al comma 3 del precedente articolo 94, avvisando i familiari diretti del defunto da estumulate con raccomandata postale R.R. indicando la data e l'ora di estumulazione. Nel caso che i familiari diretti non siano presenti alla estumulazione, la stessa verrà rimandata ed il concessionario provvederà ad inviare un secondo

avviso con raccomandata R.R. indicando la nuova data e orario di effettuazione della estumulazioni, preventivamente concordata con il Responsabile del cimitero. In questo caso si potrà procedere alla estumulazione anche se i familiari diretti del defunto non hanno manifestato l'assenso e non saranno presenti. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette predisposte. [modello predisposto, art.148]

3. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, o anche successivamente, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per una o più salme.

4. Detto vincolo può essere rimosso successivamente con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 98

Divieto di cessione del diritto d'uso

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg.P.M. 285/90, il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario, a quelle della propria famiglia, ai suoi eredi e al suo successore testamentario, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario da almeno un anno, fino a completamento della capienza del sepolcro.

2. E' vietato pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione nei modi di cui al successivo art.100; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 99

Recupero a favore del Comune

1. A)Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, l'area retrocederà al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi due anni e dei 5/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.

2. B)Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera A) precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.91.

3. C)Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune, di conforto con la Direzione del Cimitero.

Articolo 100

Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.91 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art.99;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art.101; inoltre, decorsi sei mesi di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del successivo art.101;

2) a revoca: per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art.105;

3) ad estinzione: per soppressione del cimitero, come al precedente art.55 ed osservate le norme di cui all'art.98 del Reg.P.M. 285/90;

2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G.M., previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Articolo 101

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. Pronunciata la decadenza di cui al punto 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al punto 2) dello stesso articolo, il Responsabile del Cimitero dispone il trasferimento delle salme e dei resti come all'art.87.

2. Quindi il Responsabile del cimitero dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, come richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo alla cessione delle opere come previsto al precedente art.99, lett. b).

Articolo 102

Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba, se d'accordo fra di loro, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione con scrittura privata, inviandone una copia all'ufficio cimiteriale per le opportune variazioni nella scheda.

2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve essere esercitata come al comma 1.

Articolo 103

Disponibilità dei materiali

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art.83.

Articolo 104

Fascicoli per le sepolture di famiglia

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

2. Ad ogni fascicolo è annessa una scheda in cui sono elencati i nominativi delle salme o dei resti mortali depositati nella concessione ed i dati individuativi della concessione.

Articolo 105

Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg.P.M. n.803/75 - Scadenza

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività, anteriori al Reg.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per smarrimento dell'atto di concessione originale, si intendono scadute al 31/12/2015.

4. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi, dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente regolamento.

5. In caso di disinteresse, il dirigente del settore, su proposta della direzione del cimitero, predisporrà particolari avvisi dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopodiché per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le nuove concessioni.

CAPO VIII

CREMAZIONE

Articolo 106

Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficile di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, [modello predisposto, art.148], sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n.130, previo accertamento della morte effettuata come stabilito dal presente regolamento e dal D.P.R. 285/90.

L'istanza è fatta al sindaco, dall'interessato o suo delegato, in assenza di marca da bollo, così come stabilito dalla legge.

Nel caso in cui la manifestazione di volontà è resa dal coniuge o in mancanza dai parenti prossimi, deve essere espressa con autocertificazione, applicando il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso, indipendentemente dal luogo dove sia avvenuto il decesso.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:

certificato in carta libera del medico curante o in mancanza necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

il nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata come indicato nel precedente articolo 74.

4. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente articolo 3. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto al comma 6.

5. Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

delle circostanze rilevate;

del periodo di effettuazione della cremazione;

del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

6. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2.

7. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali dal comma 4.

8. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.S.L. competente per territorio segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

9. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, non è dovuto alcuna tariffa o diritto.

Articolo 107

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso [modello predisposto, art.148] secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001.

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3 comma 1, n.8 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione [modello predisposto, art.148] deve contenere l'indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo il precedente articolo 3. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, su disposizione della Direzione del Cimitero.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale autorizzato dalla Direzione del Cimitero.

7. Se la dispersione delle ceneri viene effettuata all'interno del Cimitero, in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze, sarà redatto apposito verbale [modello predisposto, art.148] e l'operazione sarà annotata nei registri di cui all'art.52 del Reg.P.M. 285/90

Articolo 107 bis

Localizzazione aree naturali per la dispersione delle ceneri Senso comunitario della morte

1. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, il Comune individua l'area o le aree naturali per la dispersione delle ceneri, appositamente individuata con delibera di Giunta Municipale, su proposta del Dirigente del Settore LL.PP.
2. Il Responsabile del Cimitero, provvede alla realizzazione nel cimitero di apposita targa collettiva, definendone le caratteristiche, la posizione e le modalità d'impiego, che riporta i dati anagrafici dei defunti di cui sono state disperse o affidate le ceneri.
3. Con apposita determinazione dirigenziale, con relazione istruttoria redatta dal Responsabile del cimitero, si definiranno le modalità e l'attuazione a promuovere l'informazione ai cittadini residenti nel territorio di Bacoli, sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

Articolo 108

Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso e comunicata, se è il caso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l'urna viene stabilmente collocata [modello predisposto, art.148], sulla base della volontà espressa in vita dal defunto sia per iscritto o verbalmente e quindi manifestata, nella forma di auto-dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto, manifestata nei modi di cui al comma precedente.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.
4. I soggetti di cui al comma 1, presentano richiesta di affidamento familiare, al comune ove è avvenuto il decesso, oppure dove sono tumulate le ceneri. L'istanza [modello predisposto, art.148], è fatta in esenzione di marca da bollo e dovrà contenere almeno i seguenti dati:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);

- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e che l'infrazione delle condizioni di affidamento o destinazione dell'urna contenenti le Ceneri costituisce violazione regolamentare sanzionabile, ove non ricorrono i presupposti di reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni;
- h) I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica [modello predisposto, art.148], che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione;

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune, da parte del familiare, della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, richiedendo anche l'autorizzazione al trasporto [modello predisposto, art.148].

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta [modello predisposto, art.148], applicando quanto disposto dal comma precedente.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro tenuto e aggiornato dall'Ufficio Comunale di Stato Civile, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto, con gli estremi del decreto autorizzativo;
delle variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione;
dei recessi dall'affidamento con l'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

8. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, di cui al comma 1, è inviata anche al Comune dove l'urna deve essere stabilmente collocata, se diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.

Articolo 109

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 110

Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto ed il sigillo posto dal responsabile del forno crematorio.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso, a cura del richiedente, a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'interramento, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 111

Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori del cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.

2. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.

3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti

atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare la entrata di liquidi.

4. La sepoltura diretta di un'urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l'urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.

5. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

6. Su richiesta degli aventi diritto, l'urna può essere depositata in colombaro, situato in apposita struttura all'interno del cimitero, che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere almeno l'urna cineraria prescelta.

7. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno e sullo stesso devono essere indicati gli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), chiaramente visibili dall'esterno.

8. Il colombaro può essere individuale o plurimo, senza limiti di capienza. Ove non incorporato al suolo o in strutture cimiteriali, all'interno di cappelle o tombe, deve essere costruito con materiale resistente e capace di garantire eventuali profanazioni.

Articolo 112

Cinerario comune, giardino delle rimembranze

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o interrate in apposito spazio all'interno del cimitero, su disposizione del Responsabile del cimitero.

4. Nel Nuovo Cimitero è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno del cimitero, in cui disperdere le ceneri. Le dimensioni, la consistenza e la delimitazione di tale giardino è stabilita con apposita determina del Dirigente del Settore, con relazione istruttoria redatta dal Responsabile del Cimitero.

Articolo 113

Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti richiesti dall'articolo 106, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.
2. In ogni caso potrà avere applicazione, se richiesta e che non sia in contrasto con le norme vigenti, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

C A P O I X

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 114

Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed affisso ai rispettivi ingressi.
2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso della Direzione ed all'eventuale accompagnamento da parte di personale addetto al Cimitero.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate di intensa pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 115

Divieto d'ingresso

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 116

Riti religiosi

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per collettività di defunti, officiati e/o organizzati dalla Chiesa Cattolica o dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che in comunque i casi possono dar luogo a concorso di pubblico numeroso, devono essere sempre autorizzate dalla Direzione del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 117

Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.

2. Per motivi di salute, in caso di handicap motorio, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile, le quali devono rigorosamente seguire il percorso più breve osservando le direttive impartite dalla stessa Direzione del cimitero.

3. La Direzione del cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o di veicoli delle imprese addette ai lavori all'interno del Cimitero, fissandone i percorsi e gli orari di ingresso e di uscita. In tal caso le imprese devono presentare istanza di richiesta indicandone le motivazioni con gli estremi del veicolo e allegando copia dell'assicurazione RC del veicolo stesso e copia della patente di guida dell'autista.

Articolo 118

Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli;
- g) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- i) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco che determina il posto e l'ora, previo parere del Responsabile del Cimitero,;

n) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia, a meno che non siano munite di delega per iscritto;

o) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza espressa autorizzazione del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere ai privati, dietro regolare domanda, previo parere del Responsabile del Cimitero, la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nella dimensioni determinate dalla predetta concessione.

2. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 119

Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione del Cimitero e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all'art.137.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua Italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

7. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 120

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art.3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Articolo 121

Ricordi, fotografie, deposizione fiori e arbusti

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto.
2. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, nonché coltivare fiori, arbusti e piccole siepi, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.
3. Allorché i fiori, le piante ornamentali, gli alberi e le siepi, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.
4. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.

C A P O X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 122

Responsabile del cimitero – Compiti

1. Al cimitero ed ai servizi funebri è preposto un responsabile.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 285/90 e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. 285/90; la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché, sulle costruzioni di opere e servizi all'interno del Cimitero cittadino.
4. Nel mese di Gennaio e di Luglio di ciascun anno, se se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'ufficio dell'Assessore competente, una nota delle riparazioni occorrenti: ai fabbricati del cimitero; ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionare pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto all'art.100 e quant'altro previsto dal presente regolamento. Ogni due

anni, inoltre, proporrà alla Giunta Comunale l'adeguamento delle tariffe per la concessione dei suoli cimiteriali e per i servizi cimiteriali, definite secondo l'incremento dell'indice ISTAT.

5. Interviene, con voto consultivo, alla Commissione Beni Ambientale di cui all'art.136.

6. E' costituito, alle dipendenze, un ufficio presso il cimitero che assolve i compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. 285/90, di cui al presente regolamento e a tutta l'attività amministrativa del cimitero e dei servizi funebri e delle concessioni di sepolture comuni e private.

7. Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del Reg.P.M. 285/90, di cui al presente regolamento e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare: ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali, predisponendone la destinazione, intero o tumulazione direttamente o deposito di osservazione; impartire di volta in volta disposizioni al personale interratori per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie delle salme, la movimentazione di feretri all'interno del cimitero o da un cimitero all'altro, la pulizia dei resti mortali e loro definitiva sistemazione; assicurarsi, prima che venga effettuata qualsiasi operazione cimiteriale, che sia stata pagata la relativa tariffa, se contemplata; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'art.55 comma 6, del presente regolamento; assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri; assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale [modello predisposto, art.148) tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni; segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta; attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile del cimitero.

8. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato di manutenzione delle opere, sia del Comune sia dei privati appaltatori concessionari in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dallo stesso Responsabile.

9. Per le attribuzioni di polizia interna il Responsabile è coadiuvato da un vigile urbano, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale sia all'interno che all'esterno del cimitero.

Articolo 123

Interratori

1. Gli interratori assolvono, su comando del responsabile del cimitero o suo delegato amministrativo, ai servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a)allo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte;
- b)alla deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
- c)alla deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
- d)alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

- e) ai trasferimenti interni di salme;
- f) al trasporto della salma dalla vettura funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
- g) alla raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazioni o tumulazioni ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un'area apposita all'interno del cimitero;
- h) alla pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
- i) alla raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellimento senza indugio di ossa che potrebbero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
- l) ad assistere, dove sia possibile, compatibilmente con gli orari di effettuazione del servizio, agli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo anche per le occorrenti disinfezioni ecc.;
- m) alla custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza.

2. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi, inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta trasportandolo e sistemandolo in apposita area adiacente al Cimitero Storico per lo smaltimento; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle.

3. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.

4. Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile del cimitero e registrate all'ufficio cimiteri.

Articolo 124

Custode

1. Ad ogni ingresso del Cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza, in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni.

2. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione.

3. Inoltre sono di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

4. Cessato il servizio, i custodi devono riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del cimitero.

Articolo 125

Giardinieri

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro.

3. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio adiacente al Cimitero Storico.

Articolo 126

Necroforo

1. Al necroforo è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare deve:

a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;

b) provvedere ad assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro metallico, assistere alla saldatura per la sigillatura;

c) assicurarsi che sia fissata nella parte superiore dei feretri la targa metallica di identificazione del defunto;

accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune;

e) assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia, sale anatomiche universitarie e sale per il commiato.

f) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune [modello predisposto, art.148].

2. La mansione di necroforo è svolta dal Direttore tecnico responsabile dell'Impresa regolarmente autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri sul territorio di cui all'art. 36.

Articolo 127

Doveri specifici del personale salariato - Personale esterno

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre

tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi Specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance in qualsiasi caso.

2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Direttore, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplina.

3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

4. In casi eccezionali, per mancanza di personale o per insufficienza di personale esistente, dovuta ad un imprevisto sovraccarico di lavoro, se se ne ravvisa l'urgenza, il Responsabile del Cimitero può, autonomamente, richiedere l'intervento di personale di ditta privata, di cui al precedente art.55 comma 8, per lo svolgimento di tutti i servizi cimiteriali o per alcuni di essi, incluso la pulizia e la manutenzione del verde, per il tempo necessario ad eliminare le cause urgenti.

CAPO XI IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 128

Autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del cimitero

1. Per l'esecuzione di opere sia realizzazione di nuove costruzioni, di restauri, di riparazioni o manutenzioni che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di imprese private o privati imprenditori, a loro libera scelta, che siano in possesso delle autorizzazioni richieste, sia per l'attività esercitata che per l'esecuzione del lavoro commissionato.

2. Al fine di accertare che le attività di cui al comma precedente siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. Campania 12/2001 s.m.i., nessuna impresa, anche artigiana, può essere ammessa ad eseguire opere, se prima non sia stato accertato da parte della Direzione del Cimitero, del possesso delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e del possesso di quanto richiesto dal successivo comma 3.

3. L'interessato, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro, deve presentare all'ufficio competente la documentazione richiesta dalla legge ai fini dell'esercizio, comprovando la regolarità contributiva, assicurativa e amministrativa, con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, in particolare:

- Documento previsto dal D.Lgs 81/80, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- Personale alle dipendenze dell'impresa, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL;
- Documento della regolare contribuzione tributaria e previdenziale.

4. Esaminata la documentazione occorrente il Responsabile del Cimitero provvederà a comunicare ai custodi il nominativo della ditta che ha accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori, con l'elenco del personale addetto. Il Responsabile provvederà altresì ad esporre l'elenco delle ditte regolarmente autorizzate nell'albo all'ingresso del Cimitero.

6. Per rilievi di ordine tecnico o morale e per qualsivoglia giustificato motivo, il Sindaco può disporre il divieto di ingresso nel Cimitero, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

7. E' fatto divieto all'impresa di:

accaparrare nel Cimitero servizi;

pubblicizzare i propri servizi all'interno del cimitero, soprattutto in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;

b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio prestato;

d) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;

8. L'impresa deve:

A) fornire informazioni chiare e complete sui propri servizi e forniture, illustrare ai committenti i diversi tipi di servizi che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di fornitura o servizio secondo le esigenze del cliente;

B) fare al di fuori del cimitero e neanche nelle prossimità, nel caso lo ritenga opportuno, la pubblicità sui servizi e forniture che è in grado di offrire, chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

C) effettuare la negoziazione degli affari inerenti all'espletamento dell'attività, esclusivamente nella sede dell'impresa. La contrattazione dei servizi fuori dalla sede dell'impresa è rigorosamente vietata.

D) compilare il codice con le tariffe applicate, allegato al presente regolamento (allegato B), che sarà esposto a cura della Direzione del Cimitero nell'albo all'ingresso dei Cimiteri. Solo i responsabili dell'impresa, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato potranno trattare con gli interessati per presentare i propri servizi o forniture.

9. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance e compensi a terzi, affinché, acquisiscano servizi all'impresa.

10. L'impresa dovrà evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi.

Articolo 129

Limiti di attività - Personale delle imprese

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché, le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno del Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, alla Direzione del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno, rilasciato dalla Direzione stessa del Cimitero, comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative.
3. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 130

Permesso di costruzione

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso, il quale non può essere rilasciato se non è preceduto da comunicazione o richiesta di autorizzazione a costruire da inviare al responsabile del servizio competente (Ufficio Tecnico comunale) precisando la tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 s.m.i. e dalla L.R. 9/1983 s.m.i.
3. Nell'autorizzazione sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

Articolo 131

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.
2. Il rimborso del deposito cauzionale di cui all'art.89 comma 5, effettuato da parte del concessionario, è fatto a collaudo delle opere.

Articolo 132

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione del Cimitero, là dove sia possibile.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 133

Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dall'art.117; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 134

Orario di lavoro

1. Le imprese possono eseguire i lavori all'interno del Cimitero solo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,15 alle ore 12,30 ed è vietato lavorare in orari diversi. E' altresì vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, riconosciute ed autorizzate dalla Direzione del Cimitero.
2. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 22 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e nella settimana prima della Pasqua.

Articolo 135

Sospensione dei lavori

1. Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione del Cimitero.

Articolo 136

Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività - Parere della Commissione

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. COMPETENTE PER TERRITORIO e della Commissione Beni Ambientali del Comune; il Responsabile del Cimitero partecipa alla Commissione con parere consultivo.
2. La Commissione, esamina i progetti riguardanti cappelle o tombe con monumento sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene, delle Leggi Regionali che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità. I progetti di tombe piane in particolare, invece devono uniformarsi ad appositi modelli tipo, per forme, misure, materiali di colori, predisposti dall'U.T.C. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi dal Sindaco.

Articolo 137

Opere su sepolture individuali

1. E' data facoltà agli aventi diritto di richiedere la collocazione su uno dei copri tomba, così come previsto dall'art.62, un particolare cippo decorativo di carattere artistico presentando alla Direzione del Cimitero il disegno del manufatto da realizzare che va approvato dalla direzione, sentito il Dirigente del Settore di competenza, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Articolo 138

Vigilanza - Collaudo di conformità

1. La Direzione del Cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Dirigente di Settore.
2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate per la conformità dall'Ufficio Tecnico del Comune e dal Responsabile Sanitario della A.S.L. competente per territorio, ogn'uno per le proprie competenze, assistiti dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Dirigente di Settore, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo di conformità, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli artt.89 comma 5 e 131 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 139

Ornamentazione sepolture

1. I privati possono fare eseguire da personale di loro fiducia, di cui al comma 2 dell'art.128, i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Articolo 140

Sospensione - Revoca

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 149 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

C A P O X I I

ATTIVITA' FUNEBRE - IMPRESE FUNEBRI

Articolo 141

Svolgimento dell'Attività

1. L'impresa funebre deve uniformarsi nell'assolvimento delle sue incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di Polizia Mortuaria e d'Igiene, nonché del presente regolamento; in particolare, per quanto riguarda: il personale utilizzato; i feretri; le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme; gli uffici per la trattazione degli affari; le rimesse.
2. L'impresa funebre deve esporre, nei locali dove esercita l'attività, gli elenchi dei prezzi ed una documentazione dei beni che formano oggetto delle prestazioni e dei servizi di attività funebre.
3. La negoziazione degli affari inerenti l'esplicazione dell'attività imprenditoriale e l'affidamento dei servizi funebri deve avvenire nei locali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione, di cui al comma 1 lettera b) dell'articolo 37. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa solamente nel caso in cui il committente lo richieda espressamente e solo per il tempo strettamente necessario alle incombenze.

Articolo 142

Divieti

1. E' fatto divieto all'impresa funebre:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
 - d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in origine agli onorari o per altro motivo privato;
 - e) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.
2. L'impresa funebre deve:
 - a) fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare ai committenti diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente;
 - b) fare, nel caso lo ritenga opportuno, la pubblicità sui servizi che è in grado di offrire in maniera chiara e semplice senza forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.
3. Solo il responsabile direttore dell'impresa funebre, ed il personale preposto alla trattazione degli affari, di cui al precedente articolo 37, comma 1 lettera d), potranno trattare con gli interessati per l'ordinativo e l'organizzazione del funerale, presentando i propri servizi.
4. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa funebre e corrispondere mance o compensi a terzi, affinché, acquisiscano funerali all'impresa.
5. L'impresa funebre dovrà evitare di corrispondere mance o ricompense agli esecutori dei servizi.

Articolo 143

Sospensione – Revoca

1. Nel Comune l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre, la verifica della sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle leggi vigenti, spettano al Sindaco, ai Dirigenti del Settore di competenza, agli organi di Polizia Municipale, all'ufficio comunale di stato civile e al Responsabile del cimitero.
2. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 149 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili per violazioni di altre norme, il Comune, previa istruttoria e garantendo la partecipazione degli interessati e la trasparenza amministrativa, può decretare, in relazione alla gravità o alla recidiva, la sospensione dell'esercizio per un massimo di 210 giorni o la revoca dell'autorizzazione data.
3. Chiunque eserciti l'attività funebre e di trasporto funebre di cui all'articolo 36, senza essere in possesso dell'autorizzazione del Comune, è punito con la sanzione amministrativa prevista al successivo articolo 149 e la chiusura immediata dell'esercizio disposta dal Comune.

Articolo 144

Vendita di articoli funebri e attività di disbrigo pratiche in forma disgiunta dal trasporto funebre

1. I locali in cui si intende svolgere il solo esercizio di vicinato per la vendita di casse funebri, articoli funebri e accessori funebri, in forma disgiunta dal trasporto funebre, devono esclusivamente avere le caratteristiche di cui al precedente art.37, comma 1 lettera b).
2. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, di cui al comma 1, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti da questa autorizzazione, devono effettuare la sola vendita di casse funebri e articoli funebri al dettaglio, fornendo il cofano funebre alla famiglia del defunto, la quale per utilizzarlo, si dovrà rivolgere ad altro soggetto abilitato e autorizzato al trasporto funebre.
3. I soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere le sole pratiche amministrative, adempiendo agli obblighi previsti da quella autorizzazione.
4. I soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2 o punto 3, o in possesso di entrambe, non possono svolgere né i servizi funebri né il trasporto funebre, in quanto non in possesso delle autorizzazioni di cui al precedente art.141 e art.37. Solo i soggetti muniti di autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre e al trasporto funebre, di cui al precedente art. 141 e art. 37, poiché debitamente formati, organizzati e autorizzati, potranno svolgere il servizio funebre e di trasporto e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione prevista.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre e di trasporto funebre.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 145

Decesso su navi

1. A tutti gli effetti dell'articolo 79 comma 3 del D.P.R. 3/11/2000, n.396, del Reg.P.M. 285/90 e del presente Regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale o estera e che siano attraccate in rada o ormeggiate nelle acque adiacenti al porto, o che si verifichi durante la navigazione ed il luogo di primo approdo è il porto di Bacoli, è considerato come avvenuto in Bacoli.
2. In caso di naufragio della nave, ovunque avvenga, ed i relativi processi verbali di scomparsa sono formati sul territorio di Bacoli, il decesso è da considerarsi come avvenuto in Bacoli.

Articolo 146

Locandine per gli avvisi necrologici murali

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'articolo 36, su autorizzazione del sindaco, sentito l'ufficio tecnico competente, possono installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.
2. Le locandine di cui al comma precedente devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni degli annunci di lutto, a cura dell'impresa funebre richiedente e proprietaria.
3. La richiesta di installazione di locandine dovrà essere fatta su carta legale indirizzata al Sindaco, allegandoci: il disegno del modello della locandina con le relative caratteristiche; la piantina della città in scala adeguata, con le indicazioni dei luoghi di installazione; foto del luogo di ogni installazione.
4. L'impresa funebre autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica proprietaria e responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle locandine installate.
5. Il Sindaco non rilascia l'autorizzazione, di cui al comma 1, se il numero di locandine esistenti è sufficiente. Le imprese funebri, che hanno necessità di affiggere gli avvisi di lutto murali, devono rivolgersi, per l'utilizzo delle locandine comunali, all'ufficio affissione del Comune pagando allo stesso i relativi oneri oppure per l'utilizzo delle locandine private direttamente all'impresa proprietaria, pagando alla stessa i relativi oneri.
6. L'affissione dei manifesti di lutto verrà eseguita, anche se urgente, secondo la disponibilità del personale incaricato e degli spazi da utilizzare a seguito del pagamento degli oneri di cui al precedente comma 5.

Articolo 147

Modulistica

1. Il Responsabile del Cimitero, entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento, unitamente al responsabile dell'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità ed al responsabile dell'Ufficio Stato Civile, predisporrà apposito modulario, da approvare con determina dirigenziale, nel quale sarà riportata tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento e quella attinente alla materia funerarie e cimiteriale.
2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali e dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente regolamento e quelle attinenti alla materia funeraria e cimiteriale.
3. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

Articolo 148

Vetture per l'accompagnamento dei familiari al seguito del corteo funebre

1. Le imprese autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, di cui all'articolo 36, devono fornire un servizio con autovettura con conducente per accompagnare i familiari del defunto al seguito del corteo funebre e fino al cimitero.
2. Il servizio di cui al comma precedente deve essere fornito esclusivamente per l'accompagnare dei familiari al seguito del corteo funebre e la capienza di ogni autovettura da utilizzate, non deve essere inferiore a nove persone compreso il conducente.
3. Le imprese di cui al primo comma, comunicano al Comune le caratteristiche delle vetture utilizzate per tale esercizio, così come richiesto dal comma 1 lettera e) e comma 2 del precedente art. 37.

Articolo 149

Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, impregiudicati i casi per i quali l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di pubblica sicurezza, la violazione delle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e dell'articolo 358 del T.U.LL.SS., approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni.
2. L'importo delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente Locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero ed all'Ufficio Comunale di Stato Civile sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.

Articolo 150

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, della Legge Regione Campania 12/2001 e dalle altre norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria sia nazionali che regionali.
Sono fatte salve le disposizioni o norme che potranno essere stabilite a mente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12, per la modifica delle presenti norme regolamentari, venendo esse a trovare diretta applicazione e importando, se del caso, abrogazione implicita delle presenti norme regolamentari.

Articolo 151

Abrogazione precedente disposizioni

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento e negli altri atti in materia anteriore al presente, ad eccezione di quanto riportato nel capoverso del precedente articolo 25.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente regolamento, con esse non incompatibili.
3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Articolo 152

Disposizioni transitorie circa le tariffe

1. L'importo di concessione cimiteriali o di servizi, già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato se richiesto, anche se eventualmente non perfezionato da contratto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione cimiteriali o di servizi, questi pagamenti sono da effettuarsi in base alla nuova tariffa.
2. Le nuove tariffe per loculi da tumulazione e ossari saranno fissate dalla Giunta Comunale sulla base dei costi progettuali di costruzione essendo trascorso più di un biennio dalla precedente determinazione.

Articolo 153

Cittadini vittime di incidenti sul lavoro e/o caduti in servizio.

1. Gli spazi all'interno della Cappella Comunale/Monumento Funerario, di cui alla Delibera Commissariale n.89 del 12/03/2010, sono destinati ai cittadini di Bacoli, e dei Comuni dell'Area Flegrea che hanno perso la loro vita a seguito di incidenti sul lavoro e/o nel prestare servizio a difesa della comunità.
2. I parenti dei caduti possono fare richiesta al Comune di Bacoli, per deporre i resti mortali dei caduti, nei loculi della Cappella a Loro dedicata.
3. I requisiti necessari per ottenere la concessione, sono i seguenti:
 - a) Essere deceduto a seguito di incidente sul lavoro;
 - b) Aver perso la propria vita nel prestare servizio a difesa della comunità;
 - c) Avere nel Comune, al momento del decesso, la propria residenza, in qualunque luogo sia avvenuta la morte;
 - d) Essere nato nel Comune ed avere la residenza in altro paese, in qualunque luogo sia avvenuto il decesso;
 - e) Nati o residenti nei paesi limitrofi del Comune di Bacoli, i cui familiari ne facciano richiesta.
4. I caduti, nati e/o residenti nella città di Bacoli, avranno la precedenza rispetto ai caduti nati e/o residenti negli altri Comuni dell'area Flegrea (Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto).
5. I parenti dei "caduti" sono esonerati dal pagamento dei diritti per le operazioni cimiteriali e per le concessioni.

ALLEGATO "A"

TARIFFE PER CONCESSIONE SUOLI CIMITERIALI - COSTRUZIONI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO-

-Canone semestrale per la concessione di deposito in loculi provvisori (Art.69 comma 7) Euro _____

-Canone concessione di tumulazione individuale (Art.84)

dalla 1^a alla 2^a fila da terra Euro _____

dalla 3^a alla 4^a fila da terra Euro _____

dalla 5^a alla 6^a fila da terra Euro _____

-Canone concessione di loculo per ossario (Art.69)

dalla 1^a alla 2^a fila da terra Euro _____

dalla 3^a alla 4^a fila da terra Euro _____

dalla 5^a alla 6^a fila da terra Euro _____

-Canone concessione di area per Cappella di famiglia (Art.89 e Art. 91)

..... Euro _____ al metro quadro

-Canone concessione di area per tomba con monumento (Art.89 e Art. 91)

..... Euro _____ al metro quadro

-Canone concessione di area per tomba piana (Art.89)

..... Euro _____ al metro quadro

-Deposito Cauzionale a cura del concessionario per la costruzione di cappella, tomba piana con monumento o tomba piana di famiglia (Art.89)

..... Euro _____ al metro quadro

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI (Art.80/1)

- INUMAZIONE Euro _____

- TUMULAZIONE..... Euro _____

- SIGILLATURA LOCULOEuro _____

- ESUMAZIONE ORDINARIAEuro _____

- ESTUMULAZIONE ORDINARIA	Euro	_____
- ESUMAZIONE STRAORDINARIA	Euro	_____
- ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA	Euro	_____
- PULIZIA RESTI MORTALI	Euro	_____
- MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEI CIMITERI NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI	Euro	_____
- APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE.....	Euro	_____
- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPSIA PER SALME ACCIDENTALI...	Euro	_____

Al fine di un completo e regolare svolgimento del servizio, ogni tariffa include i seguenti servizi:

-INUMAZIONE: scavo della fossa secondo quanto previsto dal DPR 285/90, rimozione dalla stessa di tutti i detriti ed i resti lignei, prelievo e trasporto del feretro dalla sala mortuaria o dall'ingresso del cimitero fino al luogo della inumazione, calo del feretro nella fossa, riempimento della fossa di terreno fino al completamento, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa, apposizione di cippo sulla fossa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte;

-TUMULAZIONE: rimozione della lapide o del materiale che ostruisce il loculo, sia se trattasi di loculo unica concessione che situato in tomba di famiglia, immissione del feretro nel loculo, riposizionamento della lapide;

-SIGILLATURA LOCULO: sigillatura del loculo con materiale cementizio a regola d'arte così come previsto dal D.P.R. 285/90, con apposizione di targa con il nominativo del defunto, data di nascita e di morte, dove non vi è la lapide;

-ESUMAZIONE ORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione dei resti mortali, dei resti della cassa funebre e di ogni altro oggetto, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;

-ESTUMULAZIONE ORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, apertura della cassa di legno e di zinco, rimozione dei resti mortali, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno che di zinco e relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;

-ESUMAZIONE STRAORDINARIA: individuazione della fossa da scavare, scavo della fossa in cui è posizionato il feretro, rimozione del feretro intero, rimozione di tutto il terreno restante e pulizia intorno alla fossa con messa in sicurezza della fossa stessa, trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente, di tutto il materiale di risulta o materiale da inviare allo smaltimento;

-ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA: individuazione del loculo da aprire, sia esso unica concessione che situato in una tomba di famiglia, rimozione della lapide se esistente, demolizione del muro che sigilla il loculo, rimozione del feretro, rimozione di tutto il materiale di risulta comprese la cassa di legno e di zinco con relativo trasporto in apposita area di stoccaggio che trovasi all'interno del Cimitero o adiacente;

-PULIZIA RESTI MORTALI: pulizia dei resti mortali derivanti sia da esumazioni che da estumulazione con sistemazione degli stessi all'interno del cassetto. La fornitura del cassetto

regolamentare, previsto dal D.P.R. 285/90, con il nominativo del defunto, la data di nascita, di morte e di esumazione, sarà a carico dei familiari del defunto.

-MOVIMENTAZIONE FERETRI, RESTI MORTALI, CENERI ALL'INTERNO DEL CIMITERO NELLE TOMBE, NEI LOCULI E NEGLI OSSARI: qualsiasi movimentazione che deve essere fatta per il trasporto all'interno del cimitero o da un cimitero all'altro, autorizzato dal responsabile del servizio, sia a mano o con altra attrezzatura meccanica sia a spinta che a motore;

-APERTURA E CHIUSURA LOCULI PER CONTROLLI E VERIFICHE: qualsiasi apertura e chiusura di loculi o tombe di qualsiasi genere, su ordinazione del responsabile del cimitero, esclusa la spesa relativa alla rimozione di murature o lapidi e loro ripristino.

- APERTURA E CHIUSURA SALA AUTOPSIA PER SALME ACCIDENTALI: apertura e chiusura della sala autoptica , situata nel nuovo Cimitero, per il ricevimento delle salme poste a disposizione dell'autorità giudiziaria, in qualsiasi orario arrivino, su ordine del responsabile del Cimitero con preavviso di almeno 30 minuti prima.

TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE VARIE AUTORIZZAZIONI E UTILIZZO SALA AUTOPSIA

- Tariffa per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri, spese di istruttoria (Art.36/5) Euro 250,00

- Tariffa per il rilascio dell'accreditamento di attività funebre, spese di istruttoria (Art.141/2)..... Euro 250,00

- Tariffa di utilizzo sala autoptica per autopsia o riscontro diagnostico (Art.18/3)Euro 100,00

L'adeguamento dell'ammontare delle tariffe riportate nell'allegato "A" è da farsi ogni due anni, su proposta dell'ufficio responsabile del Cimitero ed è approvato dalla Giunta Municipale(art.80, comma 2).